

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

BACCINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito dei progetti per il Giubileo è prevista la costruzione della terza corsia della Roma-Fiumicino;

da alcune settimane, sul quotidiano *Il Tempo*, appaiono articoli tesi a stabilire la necessità di dotare la futura terza corsia di alcune complanari;

il comune di Fiumicino è in procinto di modificare la destinazione d'uso di una area sulla via Portuense a Fiumicino, lungo la stessa Roma-Fiumicino, in arearesidenziale-direzionale-turistico-alberghiera —:

se le complanari, che così tanto risalto hanno trovato sul quotidiano *Il Tempo*, da realizzarsi con denaro pubblico, siano di pubblica utilità e quindi interessano la viabilità da e verso il comune di Fiumicino, oppure servano per facilitare l'accesso all'area privata di cui sopra;

se non ritenga necessario, al fine di stabilire la necessaria trasparenza sugli atti amministrativi in oggetto, avviare un'indagine conoscitiva e se le progettazioni relative all'opera siano state realizzate da tecnici in rapporto con l'assessore all'urbanistica del comune di Fiumicino. (4-02093)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si informa di quanto di seguito.*

Con lettera del 27.7.96 sono state richieste all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltro delle informazioni richieste e in considerazione dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dal Parlamentare

interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS di cui all'articolo 1, comma 4 del D.Leg.vo del 26.2.94 n. 143 questo Ministero ha incaricato con lettera in data 25.9.96 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente in loco dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota del 3.10.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, l'ANAS ha fornito le seguenti informazioni.

Già in fase di redazione del piano decennale l'ANAS programmava l'ampliamento da 4 a 6 corsie (una in più per ogni senso di marcia) della autostrada Roma-Fiumicino nel tratto compreso tra il GRA e l'area aeroportuale al fine di adeguare al previsto sviluppo dell'aeroporto « Leonardo da Vinci » il necessario collegamento con la capitale.

Successivamente la DI.CO.TER di questo Ministero incaricava l'ANAS di redigere uno studio preliminare tenendo conto di tutte le infrastrutture viarie interessate al servizio degli insediamenti ricadenti nell'area compresa tra il GRA e l'aeroporto suddetto.

Tale incarico veniva affidato nell'intento di poter mediare le esigenze dei vari Enti competenti territorialmente.

Tale studio conseguiva l'assenso da parte di questi ultimi (Ministero degli Interni - dei Trasporti-Civilavia-Regione Lazio - provincia di Roma e di Roma-Comune di Fiumicino e Società Aeroporti di Roma).

In seguito l'adeguamento a sei corsie dell'Autostrada Roma-Fiumicino è stato inserito nel programma per il Giubileo 2000.

Recentemente l'Ufficio Coordinamento Giubileo 2000 presso l'ANAS, rilevando due soluzioni progettuali che modificano le previsioni già concordate sotto l'egida della DI.CO.TER con lieve spostamento dell'asse autostradale, ha ritenuto di dover attivare nuovamente la procedura per ottenere l'eventuale nuovo consenso degli Enti territorialmente competenti.

Nella riunione tenutasi il 19.9.96 presso la presidenza della Giunta della regione Lazio si è convenuto di mantenere inalterato l'asse autostradale e quindi l'ANAS ha ritenuto che non ricorrano più le motivazioni per le procedure attivate, ma ha av-

viato, invece, le procedure occorrenti per la V.I.A. limitatamente alla realizzazione della terza corsia della citata autostrada.

Eventuali difformità tra il contenuto della nota dell'A.N.A.S., sopra riportato, e le risultanze dell'accertamento disposto saranno comunicate, unitamente ad eventuali provvedimenti assunti, al Parlamentare Interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

BACCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'Anas è diventato ente pubblico economico nell'agosto del 1995;

ciononostante, l'ente non è riuscito a rinviare i cantieri né a darsi una completa struttura organizzativa;

la sua gestione è da almeno tre anni concentrata nelle mani del dottor Giuseppe D'Angiolino, prima quale amministratore straordinario, poi come presidente;

detta gestione avrebbe dato luogo a forti contestazioni all'interno dell'ente —:

se corrisponda a verità che:

a) di recente la dottoressa Maria Pia Cercello, già responsabile della direzione lavori dell'Anas si sarebbe rivolta al pretore del lavoro, censurando tra l'altro diversi affidamenti di appalti assegnati in modo anomalo;

b) il dottor D'Angiolino avrebbe affidato ad un dirigente assunto da meno di un anno e con un'esperienza nel settore molto limitata, il dottor Ferruccio Diddi, l'ufficio di controllo interno dell'Anas, l'ufficio rapporti istituzionali nonché l'ufficio relazioni esterne, così creando una inaccettabile confusione e commistione fra funzioni attive e funzioni di controllo all'interno dell'Anas;

c) il dottor D'Angiolino avrebbe promosso dirigente dell'Anas la sua segretaria;

se tra le ditte appaltatrici dell'Anas esistono le seguenti società: Marcellino Gavio — Marcellino Gavarese — Marcellino Savarese;

in caso affermativo, se e quanti appalti dette società abbiano ricevuto dall'Anas nel corso della gestione D'Angiolino e quante opere ad esse assegnate abbiano ottenuto rifinanziamenti;

in quali ambienti professionali ed imprenditoriali i nuovi direttori centrali dell'Anas scelti dal dottor D'Angiolino all'esterno dell'ente, abbiano maturato le esperienze professionali che ne hanno motivato la scelta;

quali siano in particolare le ragioni che hanno portato alla nomina dell'avvocato Felice Santonastaso, ex amministratore dell'Italstat ed attuale dirigente di una delle controllate delle ferrovie dello Stato, ai vertici della Sitaf, società partecipata o comunque controllata dell'Anas. (4-03464)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto di seguito.*

Questo Ministro, in considerazione della rilevanza dei fatti e delle ipotesi evidenziate dal parlamentare interrogante, e in attuazione dovuta del Suo potere di vigilanza sull'attività dell'ANAS, ha richiesto, con pari nota, al Collegio dei Revisori dell'Ente dettagliata relazione scritta, previa valutazione, nell'ambito e nei limiti delle competenze di legge, sull'osservanza dei principi di legalità, efficienza ed efficacia che devono ispirare gli atti dell'Ente Pubblico.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

BAMPO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Comelico Superiore, attraverso propria delibera finalizzata a dare indicazioni sulle scelte in

merito alla viabilità locale, ha denunciato il rilevamento non solo di una situazione critica delle strade statali che attraversano il territorio comunale, ma anche di cedimenti del piano viabile nel tratto compreso tra i chilometri 93 e 96. Tale situazione di pericolo sarebbe confermata da un parziale crollo al chilometro 99,580, tra l'abitato di Dosoledo ed il bivio di Padola. A quest'ultima situazione si è provveduto con una parziale soluzione, regolamentando il traffico attraverso un senso unico con semaforo;

l'abitato di Padola è raggiungibile attraverso un unico collegamento viario rappresentato dalla strada statale n. 532;

da quanto asserito dal consiglio comunale sussiste un ulteriore « cedimento parziale delle travi portanti del ponte Padola »;

è pienamente condivisibile la preoccupazione dell'amministrazione locale per la compromissione della sicurezza del territorio e della popolazione, causata dal passaggio di carichi molto pesanti, incrementato ultimamente a seguito della interruzione viaria presso l'abitato di Valle di Cadore —:

quali misure urgenti intenda adottare il Governo sia per la messa in sicurezza della strada in oggetto, sia per il completamento dei lavori di correzione e rettifica già avviati o programmati. (4-01864)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, l'Ente nazionale per le Strade con nota n. 1372-1412 del 15.10.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, comunica quanto segue sulla situazione viaria della SS. 532.*

1. — *Cedimento del piano viabile tra i Km. 95 e 96.*

Il Compartimento di Venezia ha provveduto, in data 7.6.96, alla esecuzione dei lavori di ripristino con il rito della somma urgenza. I lavori risultano ultimati.

2. — *Parziale crollo al Km. 99+580 tra l'abitato di Dosoleno e il bivio di Padola.*

Il citato compartimento ha provveduto, in data 7.6.96, alla esecuzione dei lavori di ripristino.

3. — *Cedimento parziale delle travi portanti del ponte Padola.*

I sopralluoghi eseguiti hanno rilevato gravi ammarolamenti dell'impalcato del ponte. Lo stesso è stato chiuso al traffico per precauzione ed è stato istituito un senso unico alternato. Il Compartimento di Venezia sta ultimando gli accertamenti sulle condizioni statiche del ponte. Quindi, sulla base dei risultati delle verifiche, sarà effettuato con la massima urgenza il ripristino funzionale del manufatto. »

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

BECCHETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

in data 4 marzo 1996, l'Italgas ha provveduto ad emettere una bolletta, a carico del signor Francesco Giuzio, residente in Cerveteri, via Lombardia, di importo pari a lire 606.000;

il signor Giuzio ha pagato tale bolletta con un giorno di ritardo sulla scadenza prevista, e cioè il giorno 27 marzo e non il 26, come specificato dall'Italgas;

nella bolletta successiva, emessa il 6 maggio 1996, l'Italgas ha applicato una mora di lire 30.300;

se si considera che l'Italgas, interpellata dal signor Giuzio, ha affermato che non vi è differenza nel pagare una bolletta in ritardo di un giorno o di un anno;

dopo qualche giorno di insolvenza l'Italgas provvederebbe comunque a staccare l'utenza;

se si applica il tasso percentuale applicato per un giorno, e cioè all'incirca il 5

per cento, emerge una mora annuale pari a circa il 1825 per cento —:

se non si ritenga esorbitante l'applicazione di tale tasso di mora per un pagamento in ritardo di solo un giorno.

(4-00953)

RISPOSTA. — *In via generale si precisa che le penali, applicate all'utente dalla Società ITALGAS S.p.A. per il ritardato pagamento delle bollette, sono disciplinate dalle convenzioni stipulate dalle aziende distributrici con l'ente locale concedente il servizio.*

Pertanto, le clausole previste nelle convenzioni sono differenti a secondo del Comune concedente e dell'azienda concessionaria (società privata, municipalizzata, gestione diretta).

Nel caso dell'ITALGAS, le indennità di ritardato pagamento sono calcolate in ragione di quanto concordato con il singolo Comune concedente e le percentuali sono diverse da Comune a Comune.

Tali indennità sono talora fisse, cioè con importo che non cresce al protrarsi del ritardato pagamento, in altri casi sono invece variabili con interessi di mora, ossia con importi crescenti nel tempo.

Anche i termini temporali di pagamento sono concordati con il Comune concedente e regolamentati dalle convenzioni.

Questo Ministero ha già segnalato, nel luglio 1995, all'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) la necessità che queste clausole, sia relativamente agli interessi di mora applicati che ai tempi di ritardato pagamento, siano definite in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e che in particolare vengano immediatamente riesaminate dai Comuni concedenti il servizio quelle che risultino particolarmente onerose per l'utenza.

A seguito di tale segnalazione, l'ANCI si è dichiarata disponibile a rivedere le clausole delle convenzioni in materia di interessi di mora per il ritardato pagamento con il criterio dell'uniformità per tutto il territorio nazionale ed in modo che non risultino particolarmente onerose per l'utenza; ma a tutt'oggi non si è avuto ancora nessun se-

gnale concreto e fattivo che il riesame in questione sia andato oltre la disponibilità dichiarata.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incarico per il turismo: Bersani.

BENEDETTI VALENTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

nella reiterazione del decreto-legge che stanziava i fondi per le più urgenti opere pubbliche, finalizzati all'appuntamento del Giubileo, non è stata prevista la benché minima risorsa destinata all'Umbria, benché questa, con i suoi centri e percorsi di spiritualità, oltre che per contiguità territoriale con Roma ed il Lazio, sia prevista come una delle mete e delle zone di transito fondamentali dei pellegrinaggi, degli afflussi e delle attività connessi;

questo fatto contrasta clamorosamente con tutte le dichiarazioni e le promesse degli esponenti dei partiti di governo, dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro dei lavori pubblici, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, alla Presidente della Commissione lavori pubblici della Camera, mentre in questi giorni si risponde in maniera evasiva e procrastinatoria, affermando che forse vi saranno stanziamenti a ciò destinati nella prossima legge finanziaria e mentre il Sottosegretario per i lavori pubblici fa presente che finora dall'Umbria, quanto a progetti, il Governo non ha ricevuto nulla di concreto;

una situazione del genere compromette gravemente gli interessi reali dell'Umbria e, con essi, quelli più generali di un'organica strategia di interventi verso la scadenza del Giubileo; dà luogo ad un incontrollato dibattito fra le varie comunità locali, tutte tese ad assicurarsi la priorità di finanziamenti che non esistono; rischia di tradursi pertanto in una colossale beffa demagogica, che può scompaginare anche il già più che problematico quadro dei programmi di realizzazione delle opere pubbliche essenziali per l'Um

bria; aspetti tutti, questi, che denunciano gravi responsabilità politiche, tenendo presente la omogeneità politica del Governo con la regione, le province e quasi tutti i comuni all'insegna dell'Ulivo —:

per quale scelta e ragione anche in sede di reiterazione del decreto-legge di finanziamento delle opere pubbliche in vista del Giubileo, contrariamente agli impegni presi, non sia stato destinato alcun investimento in Umbria;

se il Governo confermi di non aver ricevuto dalla Giunta regionale dell'Umbria, quanto a progetti e proposte, « nulla di concreto »;

se il Governo non ritenga di dover integrare immediatamente, anche con strumenti legislativi di pari urgenza, gli stanziamenti previsti con un proporzionato e contestuale flusso di risorse, destinato alle opere inerenti alle priorità individuate dalle autorità civili e religiose per l'Umbria, consentendo la programmazione effettiva e l'avvio ad esecuzione di interventi per i quali la tardività equivale evidentemente alla loro archiviazione ed impossibilità di realizzazione;

se il Governo non ritenga di doversi anche spontaneamente attivare verso la regione dell'Umbria, al di fuori di ogni inaccettabile rimpallo di responsabilità, perché si abbia la capacità di deliberare i progetti veramente necessari e prioritari sui quali selettivamente far convergere le risorse in tempi utili, come oggi imporrebbe una vera cultura di governo, aliena da ogni fatuo propagandismo. (4-03006)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, l'Ufficio del Programma per Roma Capitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 2260 del 10.10.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, ha riferito che agli atti dell'Ufficio non risultano progetti e proposte della Giunta regionale dell'Umbria finalizzati al Giubileo.*

Il disegno di legge recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria

1997) », Atto Camera n. 2371, prevede, con riferimento alla Tab. B, accantonamenti per la realizzazione di ulteriori interventi per il Giubileo in capo al Ministero dei Lavori Pubblici.

Tali accantonamenti sono finalizzati a dare attuazione alla previsione di cui al comma 11 articolo 1 del Decreto legge 23 ottobre 1996 n. 551, che recita:

« Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al comma 1 ».

Il citato comma 1 prevede che lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000.

Le disponibilità finanziarie evenienti dall'approvazione del disegno di legge sopra richiamato, secondo gli importi che effettivamente verranno stabiliti dal Parlamento, rappresentano la condizione indispensabile per finanziare gli interventi connessi alle celebrazioni giubilari, relativamente alle restanti parti del territorio nazionale, ricadenti al di fuori della Regione Lazio.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

BERGAMO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco di Cosenza, Giacomo Mancini, è stato sospeso dalla sua carica e poi condannato dal tribunale di Palmi, il 25 marzo 1996, a 3 anni e 6 mesi di reclusione per « concorso esterno in associazione mafiosa »;

a distanza di oltre cinque mesi dalla condanna i giudici del collegio giudicante, sebbene avessero garantito il deposito della sentenza di condanna entro novanta giorni per fare conoscere le motivazioni, ancora non hanno provveduto in merito;

il presidente del Collegio giudicante ha fornito spiegazioni per il ritardo accumulato a causa di enorme impegno di lavoro;

lo stesso Ministro di grazia e giustizia pare sia intervenuto sulla vicenda ed abbia dato garanzie allo stesso sindaco sospeso Mancini —:

quali provvedimenti urgentissimi intenda adottare il Ministro di grazia e giustizia affinché siano portati a conoscenza i motivi per i quali le motivazioni della sentenza siano state rese note con tale ritardo. (4-03258)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, anche alla luce delle informazioni acquisite presso la competente Autorità giudiziaria, si comunica che la motivazione della sentenza inerente al procedimento a carico dell'avv. Giacomo Mancini è stata depositata il 29 agosto scorso.

A seguito delle doglianze qui fatte pervenire dall'interessato, sono state disposte indagini in ordine alle ragioni del ritardato deposito dell'atto in questione.

È emerso che il giudice presidente del collegio giudicante ed estensore della pronunzia è stato gravato, anche dopo la definizione del giudizio in questione, da altri numerosi e complessi procedimenti, alcuni con decine di imputati, ed ha tenuto udienza per tre o quattro giorni alla settimana, spesso fino al pomeriggio. Inoltre, la particolare complessità e rilevanza dei temi oggetto della sentenza hanno richiesto un impegno particolarmente intenso.

In tale situazione, considerate anche la diligenza e l'operosità del giudice in questione, si è ritenuto che non fossero ravvisabili comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare.

Le valutazioni ministeriali sono state portate a conoscenza dell'avv. Mancini.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BERSELLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere —* premezzo che:

i nuovi scenari europei (processo di pace nella ex Jugoslavia), il diffondersi e l'espandersi della cultura del libero scambio e del libero commercio dopo il crollo

del comunismo nei paesi dell'Est porteranno nei prossimi anni ad un aumento enorme dell'arrivo di merci e persone al porto di Ravenna e ad un incremento notevole del traffico merci e turistico nella dorsale adriatica da Trieste per Venezia fino a Ravenna;

occorre, quindi, intensificare gli investimenti per migliorare le strutture, ma anche la sicurezza del porto di Ravenna —:

se non ritenga di assumere le necessarie iniziative al fine di risolvere le questioni più urgenti, ovvero:

la soluzione ai problemi di traffico e incidentalità della strada statale n. 309 Romea attraverso un raddoppio della stessa, oppure attraverso una strada alternativa, scartando il progetto E55, per lo meno nel tracciato attuale che vuol passare attraverso le Valli di Comacchio, da considerarsi un vero e proprio scempio ambientale;

il potenziamento della linea ferroviaria Faenza-Firenze, come linea trasporto merci;

la fattibilità di una deviazione del traffico pesante verso la parallela A14 via E45 attraverso l'apertura del casello fra la E45 e la A14 a Cesena, che è sicuramente una buona ipotesi, ma lascia intatto quello che rimane il maggior problema a livello di traffico e percorribilità delle nostre strade, e cioè la strada statale n. 16 Adriatica la cui situazione in estate diventa drammatica. (4-00065)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione indicata in oggetto, il Ministero dei Trasporti e della navigazione ha reso noto che la linea Faenza-Firenze, già allo stato attuale, presenta ampi margini di potenzialità — pari a circa 40 treni al giorno sfruttabili sia per il traffico viaggiatori che per quello merci.

In futuro, fa presente il Ministero dei Trasporti, le capacità della linea faentina potranno essere ancora maggiori, grazie agli interventi inseriti nel Contratto di Programma 1994-2000, che prevede potenzia-

menti tecnologici su tutta la linea stessa, il ripristino della linea diretta Borgo S. Lorenzo-Firenze S.M.N., il potenziamento degli impianti ferroviari di Ravenna ed il raddoppio Russi-Ravenna.

Inoltre, in una logica di rete il Ministero dei Trasporti rileva che i traffici merci e viaggiatori, gravitanti nell'area interessata, potranno usufruire anche di altri interventi previsti nel citato Contratto di Programma, quali il quadruplicamento della Firenze-Bologna, il potenziamento dell'Orte-Falconara e della linea pontremolese, che determineranno un insieme organico di infrastrutture, tali da assorbire consistenti quote della futura mobilità.

Per quanto riguarda le infrastrutture viarie l'ANAS ha comunicato che con l'apertura dell'ultimo tratto della E45 (Sarsimago di Quarto) sul versante emiliano, la SS. 309 « Romea » che attualmente collega Venezia con Ravenna, ha assunto le caratteristiche di itinerario nazionale di grande traffico.

In conseguenza di ciò, la Regione Emilia Romagna ha ritenuto di approvare, dopo ampio dibattito, un progetto preliminare di un nuovo tracciato, in variante all'attuale della SS. n. 309, denominato con la sigla E55.

Tale tracciato ha origine dalla Statale n. 16 « Adriatica » in prossimità dell'abitato di Ravenna e dopo aver attraversato le valli di Comacchio, supera il fiume Po in località Corbola per poi proseguire fino a Mestre in territorio Veneto.

Entrambe le Regioni (Veneto-Emilia Romagna) hanno sempre manifestato nei propri atti ufficiali la precisa volontà politica di realizzare tale itinerario che rientra, fra l'altro, nel « corridoio » plurimodale trasversale orientale (Roma-Venezia-Tarvisio) individuato dal Piano generale dei Trasporti.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

BIELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

è stata istituita per decreto in data 2 luglio 1996 la conferenza Stato-città e autonomie locali, prevedendo la partecipazione dell'Anci e dell'Upi ma escludendo la rappresentanza dell'Uncem, nonostante la legge 31 gennaio 1994, n. 97, solleciti particolari attenzioni alle forze e alle popolazioni montane;

questa assenza dell'Uncem all'interno della conferenza Stato-città e autonomie locali penalizza pesantemente i piccoli comuni e le comunità montane —:

quali siano le ragioni che hanno portato a questa esclusione;

quali iniziative intenda intraprendere per dare all'Uncem pari dignità e possibilità, per intervenire in scelte decisive per il paese e che riguardano anche le zone montane. (4-02277)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che le comunità montane, pur senza sottovalutarne il ruolo e l'importanza, non possono essere messe sullo stesso piano dei comuni e delle province. Esse, infatti, non hanno rilevanza costituzionale e, prese nel loro insieme, non rappresentano la totalità della popolazione, in quanto non sono costituite nella totalità del territorio. Peraltro, anche considerate singolarmente, hanno un minor grado di rappresentatività, in quanto i loro organi non derivano la loro investitura da una elezione popolare diretta, ma sono designati dagli organi dei comuni partecipanti. Solo i comuni e le province, infine, sono indicati dalla Legge n. 142/90 come enti titolari, oltre che di specifiche competenze amministrative proprie, anche della rappresentanza della generalità degli interessi delle rispettive popolazioni.

Tutto ciò appare sufficiente a giustificare la configurazione scelta per la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; pur tuttavia non è escluso che il ruolo delle comunità montane possa trovare adeguata valorizzazione in altre sedi e in altre occasioni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Micheli.

CARBONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nella strada statale n. 292 Alghero-Villanova Monteleone, all'altezza del chilometro 6, in una delle curve più pericolose del tracciato, da alcuni mesi, a seguito di incidente stradale, sono stati abbattuti circa dieci metri di *guard rail*, mai ripristinati, ed il muro di sostegno ha subito pericolose lesioni;

autorità varie, enti e cittadini hanno più volte segnalato all'Ente nazionale per le strade lo stato di pericolo di quel tratto di strada, senza ottenere alcun risultato concreto —:

nella mattina del 28 luglio 1996, alle ore 5 circa è uscita dalla sede stradale, nel tratto di strada in cui manca il *guard rail*, ed è caduta nella scarpata sottostante per oltre venti metri l'autovettura Fiat Panda, targata AH 338 NF, di proprietà del signor Fausto Lorelli —:

conseguentemente all'incidente ha perduto la vita per trauma cranico il proprietario dell'automezzo Fausto Lorelli e il trasportato Giuseppe Idda è stato ricoverato nel reparto rianimazione dell'ospedale civile di Sassari, poiché giudicato in prognosi riservata ed in stato di coma —:

se non ritenga di intervenire presso l'Ente nazionale per le strade, affinché in quel tratto di strada venga rapidamente ripristinato il *guard rail*, al fine di evitare la perdita di altre vite umane;

di accertare eventuali responsabilità di quanti dovevano provvedere alla sistemazione del tratto di strada in questione. (4-03229)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione in oggetto l'ANAS con nota n. 1707 del 24/10/96 riferisce quanto segue.*

A seguito di un precedente sinistro, avvenuto alla stessa progressiva indicata dall'On.le interrogante, veniva danneggiata la barriera di protezione marginale e veniva avviata da parte del competente Compartimento ANAS di Cagliari, la procedura per il loro ripristino.

Nelle more del completamento di tali lavori l'ANAS ha provveduto a mantenere in esercizio la segnaletica stradale di pericolo nonché le transenne bianche e rosse di delimitazione del tratto incidentato.

Lo stesso Ente comunica che i cartelli apposti lungo la statale n. 292 in direzione Villanova Monteleone-Alghero risultano essere:

doppia curva a sx + pannello estesa Km. 2.

strettoia asimmetria sx.

divieto di sorpasso.

limite di velocità 50 Km. Limite di velocità 20 Km.

delineatore 70 x 300 cm di curva stretta (freccione).

Questo Ministro ha comunque ritenuto di disporre un accertamento diretto, anche in ordine ad eventuali responsabilità, sui fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Il Ministro dei lavori pubblici è incarico per le aree urbane: Di Pietro.

CARDIELLO. — *Ai Ministri dei trasporti e navigazione e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 19, nel tratto Battipaglia-Eboli (SA), presenta un alto grado di pericolosità;

lungo questa direttrice si sono verificati e continuano a verificarsi numerosi incidenti mortali;

la strada è percorsa, nel periodo scolastico, da mezzi pubblici che trasportano studenti pendolari;

la stessa è frequentata da gruppi di cicloamatori;

il tratto più pericoloso risulta essere quello compreso tra il chilometro due ed il chilometro quattro nella direzione Eboli-Battipaglia;

tale grado di pericolosità è aumentato con la costruzione della nuova sede stradale, riadattata in concomitanza con la realizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria —:

se intendano adottare provvedimenti utili al fine di eliminare i pericoli sopra menzionati. (4-03759)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, sono state richieste notizie all'ANAS con nota del 10 ottobre 1996.*

Il Compartimento ANAS di Napoli con nota n. 43383 del 17.10.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, ha riferito che il tracciato della SS. 19 « Delle Calabrie », che si snoda attraverso la Provincia di Salerno in particolare tra Battipaglia e Montesarno, ha un andamento planimetrico particolarmente tormentato ad eccezione del tratto pianeggiante Battipaglia-Eboli.

La larghezza della carreggiata di circa m. 7,50 non presenta alcuna deformazione ed è dotata di impianto di segnaletica verticale ed orizzontale conforme al vigente codice della strada; in particolare esistono anche limitazioni alla velocità lungo il percorso, per cui tale tratto non è mai stato particolarmente pericoloso per l'utenza.

D'altronde, i dati di sinistrosità comunicati dalla Polizia Stradale di Salerno indicano che gli incidenti rientrano nell'ambito di una ordinaria casistica e che sono attribuibili prevalentemente alla mancata osservanza della segnaletica stradale ed al comportamento scorretto dell'utenza.

Il Compartimento nell'anno 1996 sul tratto iniziale della statale ha eseguito lavori di rinnovo del tappeto d'usura e tutti i lavori di ordinaria manutenzione previsti.

Inoltre, l'ANAS avrà cura sempre di mantenere in buono stato di viabilità il tratto di strada in questione.

Questo Ministro ha comunque invitato l'ANAS a mettere in essere i rimedi più opportuni per eliminare la situazione di pericolo evidenziata dal Parlamentare interrogante, con particolare riguardo al tratto

compreso tra il Km. 2 e il Km. 4 nella direzione Eboli-Battipaglia.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

CASTELLANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

il 2 luglio 1996 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato il decreto istitutivo della conferenza Stato-città e autonomie locali, prevedendo la partecipazione delle associazioni nazionali dei comuni e delle provincie, Anci ed Upi, ma non dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem);

l'articolo 28 della legge n. 142 del 1990 qualifica la comunità montana come ente locale ad autonomia statutaria e l'Uncem, dell'atto della sua costituzione avvenuta nel 1952, ha rappresentato un efficace punto di riferimento per i comuni di minore dimensione demografica e maggiormente penalizzati dalla locazione montana. Tali amministrazioni si vedono, oggi, preclusa la possibilità di vedere rappresentate le proprie ragioni e di poter concorrere alla determinazione delle decisioni che incideranno sul processo di sviluppo di tutte quelle realtà sociali storicamente meno favorite e che rappresentano una importante parte del Paese, quali sono quelle della montagna —:

se non ritenga opportuno integrare la composizione della conferenza Stato-città e autonomie locali con una rappresentanza dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani, affinché si elida il rischio di ulteriore marginalizzazione delle nostre zone montane. (4-02235)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che le comunità montane, pur senza sottovalutarne il ruolo e l'importanza, non possono essere messe sullo stesso piano dei comuni e delle provincie. Esse, infatti, non hanno rilevanza costituzionale e, prese nel*

loro insieme, non rappresentano la totalità della popolazione, in quanto non sono costituite nella totalità del territorio. Peraltro, anche considerate singolarmente, hanno un minor grado di rappresentatività, in quanto i loro organi non derivano la loro investitura da una elezione popolare diretta, ma sono designati dagli organi dei comuni partecipanti. Solo i comuni e le province, infine, sono indicati dalla Legge n. 142/90 come enti titolari, oltre che di specifiche competenze amministrative proprie, anche della rappresentanza della generalità degli interessi delle rispettive popolazioni.

Tutto ciò appare sufficiente a giustificare la configurazione scelta per la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; pur tuttavia non è escluso che il ruolo delle comunità montane possa trovare adeguata valorizzazione in altre sedi e in altre occasioni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Micheli.

CENNAMO, BARBIERI, GIARDIELLO, IANNELLI, RANIERI, SINISCALCHI e VOZZA. — Ai Ministri dei lavori pubblici e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

in data 8 agosto 1995 diveniva esecutiva la legge n. 341, che all'articolo 21-bis, dispone la cessione in proprietà agli assegnatari legittimi degli alloggi prefabbricati costruiti nelle aree della Campania e della Basilicata colpite dal terremoto del 1980;

il successivo articolo 22 della stessa legge distingueva le opere per civili abitazioni, realizzate con il ricorso al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, da affidare, nel comune di Napoli, in proprietà allo stesso, e nei comuni della provincia in proprietà all'Iacp;

il Sunia e le altre organizzazioni sindacali degli inquilini si sono espresse perché con la dizione « prefabbricati » si intendessero anche tutti gli alloggi costruiti ai sensi del predetto titolo VIII della legge n. 219 del 1981 e, a tal fine, hanno fatto

produrre agli aventi diritto istanza di acquisto gratuito, inoltrata al ministero delle finanze, ufficio demanio;

a seguito della predetta iniziativa si è dato luogo ad una fitta corrispondenza tra comune di Napoli, ministero dei lavori pubblici, ex Cipe, Cer, e prefetto di Napoli, perché si chiarisse senza possibilità di equivoco se le case della ricostruzione di Napoli e della sua provincia dovessero rientrare nel novero di quelle da cedere in gratuita proprietà ai legittimi assegnatari;

il tavolo costituito presso la prefettura di Napoli, su iniziativa del sindaco, ha richiesto parere all'Avvocatura di Stato;

tra gli abitanti degli alloggi della ricostruzione vi è grande attesa e notevole fermento per le speranze suscitate di ottenere in proprietà gratuita l'alloggio abitato —:

quali provvedimenti si intendano adottare, per quanto di propria competenza, in relazione all'eventuale parere espresso dall'Avvocatura dello Stato;

in mancanza di ulteriori elementi di chiarezza e di autentica interpretazione della legge, se non intendano assumere apposite iniziative legislative perché siano abrogati i precedenti articoli della legge n. 341, che hanno generato l'attuale incertezza, e sia predisposto un nuovo testo normativo di più semplice e chiara applicazione, volto a risolvere l'attuale situazione di stallo. (4-02297)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione in oggetto si rappresenta quanto di seguito.

Il Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale con nota del 30 ottobre 1996 prot. n. 1835 informa di quanto di seguito.

Con riferimento all'argomento, sollevato dal Parlamentare interrogante, relativo alla cessione in proprietà gratuita di prefabbricati installati a seguito del sisma 1980 ai sensi dell'articolo 21/bis della legge 341/95, l'Ufficio aveva, a suo tempo, avviato intese con il Ministero delle Finanze, il Ministero del Bilancio, il Ministero del Tesoro e la

Protezione Civile al fine di concordare l'ambito di applicazione della succitata disposizione, sia per quanto riguarda l'individuazione dei prefabbricati oggetto della norma, sia per quanto riguarda i requisiti soggettivi dei destinatari, ed emanare, eventualmente, una circolare congiunta.

In particolare, riferisce l'Ufficio, in data 25.1.96, nel corso di riunione convocata presso questo Ministero con i rappresentanti dei Ministeri interessati, emergevano alcuni punti da porre a base dell'applicazione della norma.

Non si è poi pervenuti, peraltro, alla determinazione di una circolare congiunta in quanto, in effetti, la norma di cui trattasi attribuisce agli Uffici del Ministero delle Finanze l'esclusiva competenza oltre che alla stipulazione dei relativi atti anche al ricevimento ed all'istruttoria delle domande.

Poiché sembra che il problema non abbia ancora trovato soluzione, questo Ministro ha incaricato il Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale di prendere nuovamente contatti con il Ministero delle Finanze per assumere dovute informazioni e eventualmente, di mettere a punto i termini per l'applicazione della norma.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

CENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

il programma di indirizzo per interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali, adottato con decreto ministeriale 6 marzo 1992, ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 145, prevede il completamento delle iniziative finalizzate a creare l'anagrafe informatizzata degli archivi italiani, avviate con la legge 19 aprile 1990, n. 84;

la rilevazione dei dati riguardanti i fondi archivistici consente di avere uno strumento informatizzato di gestione e di fruizione utile all'attività dell'amministrazione archivistica (servizio di sala di stu-

dio, versamenti, vigilanza sugli archivi, eccetera) e per la formazione di strumenti di ricerca;

tale sistema informatizzato è predisposto anche in prospettiva dell'interscambio dei dati attraverso l'uso della telematica;

tale progetto ha impegnato quasi un centinaio di operatori nelle varie regioni italiane per circa tre anni, con un dispendio, da parte dello Stato, di notevoli risorse economiche per il loro addestramento: il lavoro che svolgono, infatti, è altamente qualificato, sia nel campo archivistico che in quello informatico;

il completamento delle iniziative, finalizzate alla creazione dell'anagrafe, difficilmente verrà raggiunto alla fine dei vari progetti per la grande quantità di fondi archivistici ancora da censire negli archivi di Stato e presso le sovrintendenze archivistiche, fondi che, pur costituendo un grande patrimonio culturale e storico del nostro paese, vengono spesso trascurati;

gli operatori hanno acquisito una professionalità che verrebbe dispersa nell'ipotesi in cui tale progetto venisse abbandonato, con grave pregiudizio per l'utilizzazione della stessa anagrafe —:

quali iniziative intendano prendere al fine di proseguire i lavori per la creazione della suddetta anagrafe;

se intendano finanziare la prosecuzione del progetto con gli stessi operatori anche al fine di consentire la gestione e l'aggiornamento della suddetta anagrafe;

se intendano dare qualche riconoscimento giuridico al lavoro svolto dagli operatori anche al fine della formazione di un Albo che regolamenti la professione di archivista. (4-00870)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente l'anagrafe informatizzata degli archivi italiani, si fa presente che sono cessati i finanziamenti straordinari a suo tempo ac-*

cordati al Ministero per i beni culturali e ambientali per la costituzione di tale anagrafe.

Il competente Ufficio centrale per i beni archivistici del Ministero può quindi proseguire tale iniziativa solo nei limiti consentiti dagli ordinari stanziamenti di bilancio, cosa che comporterà naturalmente un rallentamento dei lavori.

Per quanto concerne gli operatori impegnati nel progetto si assicura che, anche nelle successive fasi, verrà valutata la possibilità di avvalersi delle unità sinora utilizzate, al fine di non disperdere le professionalità sinora acquisite.

Nel contempo sono stati presi contatti con il Ministero della funzione pubblica per verificare quante unità di personale potranno essere attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali al fine di bandire un concorso, nel quale si terrà senz'altro conto dell'esperienza acquisita da tale personale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

COLA, FRAGALA, LO PRESTI e SIMONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

risulta agli interroganti che l'Enasarco avrebbe acquistato, per l'ammontare di 57 miliardi, un immobile in località Castelnuovo di Porto, comune in provincia di Roma;

risulta, inoltre, che la proprietà dell'immobile sarebbe della Sidema Spa, immobiliare di Roma, o di società collegata, con sede in piazza San Lorenzo in Lucina n. 26, appartenente al « Gruppo Zeta » —:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

in caso affermativo, quali criteri siano stati seguiti per la valutazione dell'immobile, atteso il rilevante importo, ed a quale ufficio sia stato delegato tale incarico;

se uno stretto congiunto di un noto esponente del Governo sia direttamente interessato nella proprietà e nella gestione del succitato « Gruppo Zeta ». (4-02769)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. On.le, l'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio ha fatto presente quanto segue.

In data 28.7.1995, il Consiglio di Amministrazione dell'ENASARCO ha effettivamente deliberato di acquistare dalla S.p.A. SIDEMA (sede in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina, n. 2) un immobile sito in Castelnuovo di Porto, alla località Ripa Alta.

Tale immobile è costituito da 3 piani in elevazione per mq. 5.680, a destinazione ad uffici, n. 70 posti auto coperti, n. 118 posti auto esterni.

La Società SIDEMA aveva chiesto per l'immobile, rinnovando una precedente offerta del 1992, il prezzo di £. 25.845.000.000.

Il 18.5.1995 l'Ente incaricava della perizia due liberi professionisti che, il 26 giugno successivo, fornivano la relazione estimativa indicando in £. 16.807.000.000 il presumibile valore dell'immobile.

Veniva, quindi, chiesto il previsto parere alla Commissione di cui all'articolo 61 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18.12.1979, n. 696, la quale, il 10.7.1995, così si esprimeva: « il valore venale globale, riferito all'attualità del complesso immobiliare sito in Castelnuovo di Porto, località Ripa Alta, ad uso direzionale ed uffici, offerto in vendita dalla società Sidema S.p.A., è da ritenersi congruo in £. 16.700.000.000 in cifra tonda per una trattativa di acquisto da parte dell'ENASARCO ».

In data 25.7.1995, in un incontro con il Comitato esecutivo dell'Ente, la Società si dichiarava disponibile a vendere l'immobile per il prezzo di £. 16.300.000.000 oltre, ovviamente, IVA.

Il 28.7.1995 veniva, quindi, come già detto, adottata la delibera di acquisto, per il prezzo di £. 16.300.000.000 oltre IVA.

Per la valutazione i periti hanno mediato i risultati ottenuti:

dalla stima comparativa;

dalla stima a sito e costo di costruzione;

dalla stima a capitalizzazione.

Ad oggi l'atto di compravendita non è stato ancora stipulato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CRIMI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere:

quali siano le ragioni che abbiano indotto a costituire la conferenza Stato-città ed autonomie locali con la presenza dei presidenti e altri rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, emarginando l'UNCEM che, come ha dimostrato l'esito del suo recente congresso nazionale, è rappresentante qualificata ed autorevole dei comuni e degli altri enti locali della montagna italiana, territorio che riguarda oltre la metà del Paese con più di dieci milioni di abitanti;

per quali ragioni il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo non faccia riferimento ai « comuni », bensì alle « città », entità non citata dalla Costituzione;

per quali motivi nella conferenza siano presenti cinque rappresentanti delle « città individuate dall'articolo 17 della legge 142 del 1990 » e nessuno delle comunità montane di cui agli articoli 28 e 29 della medesima legge;

se non ritenga, quindi, di pervenire con urgenza ad utili modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che tengano conto delle predette osservazioni e, soprattutto, degli enti locali montani, tramite la loro associazione nazionale, anche in considerazione della rilevanza che la gestione montagna assume sempre più nel Paese e della necessità di dare attuazione concreta alle politiche indicate dalla legge n. 97 del 1994. (4-02295)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente

che le comunità montane, pur senza sottovalutarne il ruolo e l'importanza, non possono essere messe sullo stesso piano dei comuni e delle province. Esse, infatti, non hanno rilevanza costituzionale e, prese nel loro insieme, non rappresentano la totalità della popolazione, in quanto non sono costituite nella totalità del territorio. Peraltro, anche considerate singolarmente, hanno un minor grado di rappresentatività, in quanto i loro organi non derivano la loro investitura da una elezione popolare diretta, ma sono designati dagli organi dei comuni partecipanti. Solo i comuni e le province, infine, sono indicati dalla Legge n. 142/90 come enti titolari, oltre che di specifiche competenze amministrative proprie, anche della rappresentanza della generalità degli interessi delle rispettive popolazioni.

Tutto ciò appare sufficiente a giustificare la configurazione scelta per la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; pur tuttavia non è escluso che il ruolo delle comunità montane possa trovare adeguata valorizzazione in altre sedi e in altre occasioni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Micheli.

DE CESARIS, PISTONE, SAIA, DILIBERTO, GALDELLI e MAURA COSUTTA. — Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in data 26 giugno 1996 scade il decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, recante « differimento dei termini previsti per disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e territoriali »;

all'articolo 2, comma 4, si stabilisce che « il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di 30 mesi a partire dal 1° gennaio 1994 »;

il provvedimento è già stato reiterato sei volte senza che sia giunto a conclusione il suo iter;

appare necessario ed urgente intervenire affiancando alla proroga degli sfratti una complessiva e organica modifica del regime delle locazioni che parta dalla abrogazione della finita locazione, istituto che vige, in Europa, solo in Belgio ed in Italia;

l'eventuale scadenza del decreto legge senza il differimento ulteriore della proroga degli sfratti determinerebbe tensioni abitative acutissime e assolutamente ingovernabili in special modo nelle aree urbane ad alta tensione abitativa nelle quali sono concentrati in massima parte i novecentomila sfratti in esecuzione;

a causa della mancanza di norma legislativa specifica che chiarisca come l'indennità di occupazione, corrisposta dal conduttore nei termini stabiliti dalla legge n. 61 del 198 a seguito dell'avvenuta sentenza di sfratto e dietro richiesta del locatore, è valevole anche ai fini del « risarcimento del danno », si sta determinando una forte conflittualità, anche in sede legale, che rischia di determinare gravi ripercussioni sociali su estese fasce di inquilini anche a causa del perverso meccanismo innescato dai « patti in deroga » —

se non ritengano necessario provvedere alla reiterazione del decreto-legge prevedendo una proroga congrua della commissione prefettizia di graduazione degli sfratti, almeno fino al giugno 1997, in modo da consentire al Parlamento una revisione di tutta la materia;

se non ritengano il caso avviare da subito un tavolo di confronto con le associazioni dei locatori e dei conduttori;

quanti siano gli sfratti con sentenza esecutiva, suddivisi per città e quanti quelli per finita locazione, necessità o morosità;

se sia ravvisabile un aumento degli sfratti dovuti a morosità dell'inquilino nel periodo successivo all'entrata in vigore dei patti in deroga. (4-00938)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto di seguito. Questo Ministro, in considerazione dell'ec-*

cezionale rilevanza delle problematiche evidenziate nell'atto ispettivo attinente agli sfratti, nel più ampio contesto del regime sulle locazioni, anche in relazione all'urgenza, ha individuato tra le priorità del suo Dicastero la soluzione legislativa delle stesse, corredata dal necessario consenso delle parti sociali.

A tal fine si sono preparati e tenuti due incontri tra questo Ministro e i rappresentanti degli inquilini e dei proprietari.

Nell'ultimo incontro, svoltosi in data 9 ottobre, si è pervenuti ad un protocollo d'intesa che ha costituito la base dei due provvedimenti sotto sinteticamente illustrati, idonei, appunto, anche per il consenso acquisito a garantire una corretta regolamentazione legislativa della materia:

1) D.d.l. recante norme in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo.

Il testo normativo è composto da due articoli il primo dei quali proroga sino al giugno 1997 la sospensione dei provvedimenti di rilascio relativi agli immobili urbani di proprietà pubblica e privata, adibiti ad uso abitativo, nei comuni maggiormente dimensionati e ad alta tensione abitativa.

Il secondo articolo detta disposizioni di sanatoria, fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme succedutesi e che hanno recato differimenti del termine dell'uso della forza pubblica nell'esecuzione degli sfratti.

Fa inoltre salvi gli effetti e le previsioni dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo (patti in deroga) e stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il provvedimento è stato approvato, in sede deliberante, dai due rami del Parlamento il 31 ottobre 1996.

2) D.d.l. recante il nuovo regime delle locazioni.

La proposta di legge è suddivisa in quattro capi:

nuovo regime delle locazioni;

misure per il rilancio del mercato delle locazioni;

contributi integrativi ai soggetti meno abbienti;

norme transitorie ed abrogative.

Elementi innovativi di tale proposta di legge attengono alla possibilità di usufruire di riduzioni fiscali per il conduttore ed il locatore, al fine di contribuire alla reimmersione sul mercato delle locazioni di immobili di proprietà privata.

Si prevede ad esempio la deduzione del canone di affitto ai fini Irpef in ragione del reddito disponibile ed alla composizione del nucleo familiare. Per un ulteriore sostegno alla locazione è istituito un fondo sociale integrativo, finalizzato ad aumentare la possibilità di locazione da parte delle categorie meno abbienti attraverso forme di gestione delle amministrazioni comunali, con la costituzione di apposite agenzie.

I finanziamenti sono ripartiti annualmente dal Cipe, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, sentite le Regioni.

Per la formazione del piano di ripartizione e per le attività connesse con le politiche delle locazioni, è prevista l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione abitativa, con il compito di raccogliere i dati ed effettuare analisi sul comparto dell'abitazione.

Il predetto D.d.l. è stato diramato dal Ministero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre, per il conseguente inserimento nell'Ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.

Si fa da ultimo presente che lo stralcio della parte riguardante il rilascio degli immobili urbani di cui al D.d.l. contrassegnato con il n. 1 dal testo del nuovo regime delle locazioni è stato reso necessario dalla mancata approvazione del decreto legge n. 443/96 da parte del Parlamento, nel quale si prevedeva la proroga degli sfratti fino al 1° gennaio 1997.

Tale stralcio ha reso possibile l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri

in data 11 ottobre del D.d.l. di cui al n. 1, trasformato in legge, come già riportato, in data 31 ottobre 1996.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

DONATO BRUNO, ARMOSINO e MAIOLO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dall'articolo comparso sul quotidiano *Il Giornale* in data 10 agosto 1996, si apprende la sconcertante notizia secondo cui sarebbe costato allo Stato italiano oltre tre miliardi il piano di protezione per la testimone Rosetta Cerminara;

la Cerminara era stata teste principale d'accusa nel processo riguardante l'omicidio del sovrintendente di polizia Salvatore Aversa e di sua moglie Lucia Precenzano, e che vedeva in qualità di imputati Giuseppe Rizzardi e Renato Molinaro;

la corte di appello di Catanzaro, nella sentenza in cui ha assolto i due imputati dai reati loro ascritti, ha dichiarato di non credere alle parole della Cerminara, la quale avrebbe, secondo la Corte, agito per fini economici. Le sue sono, dice la corte: « dichiarazioni fallaci e fatte per benefici economici »;

a quanto si apprende dall'articolo anzidetto, infatti, in una telefonata la Cerminara ed il fratello parlano dei rilevanti problemi economici della famiglia, ed in una successiva telefonata la testimone afferma che « hanno fatto tutto quello che ci avevano promesso, i genitori sono tranquilli ed il fratello ha ottenuto quello che voleva ». Sarebbero stati ripianati i debiti bancari della famiglia Cerminara ed il fratello della teste sarebbe stato assunto nella polizia;

durante il processo di appello, inoltre, gli avvocati degli imputati, fra cui il noto penalista Armando Veneto, hanno evidenziato come nel processo in Corte di Assise

si siano verificate « sottrazioni, omissioni ed occultamenti di attività processuali »;

fra le dichiarazioni di nuovi pentiti che hanno portato all'arresto di nuove persone per il duplice omicidio si ha quella di Massimo Di Stefano, il quale afferma che l'ispettore di polizia Busetti, che conduceva le indagini, diceva a proposito della Cerminara che si trattava di una persona debole, affascinata dalla polizia e dalla divisa e che era stata indotta a fare le dichiarazioni accusatorie; lo stesso pentito afferma infine di essere a conoscenza delle promesse di danaro fatte alla Cerminara e della promessa dell'assunzione del fratello in polizia;

il poliziotto De Fazio, molto vicino al sovrintendente Aversa, in contrasto con i suoi superiori sull'ipotesi di ricostruzione del duplice omicidio, è stato trasferito in altra destinazione;

è indubbia l'estrema gravità dei fatti in oggetto —:

quali iniziative intendano adottare al fine di chiarire una così delicata e drammatica storia;

se in particolare il Ministro di grazia e giustizia voglia procedere a disporre gli idonei atti ispettivi al fine di accertare eventuali responsabilità da parte degli organi inquirenti, sia nella fase d'indagini preliminari, sia nel dibattimento di primo grado;

se il Ministro dell'interno intenda accertare le modalità relative al piano di protezione della teste Cerminara, e la precisa entità della somma pagata dallo Stato nei confronti della teste, ed in particolare di quali benefici effettivi essa abbia goduto a causa della propria collaborazione con la giustizia. (4-03440)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, alla luce delle informazioni acquisite presso la competente Autorità Giudiziaria, si comunica quanto segue.*

La deposizione della teste Rosetta Cerminara ha costituito la principale fonte di prova dell'accusa nel processo a carico di

Giuseppe Rizzardi e Renato Molinaro, ritenuti responsabili, nel giudizio di primo grado, dell'omicidio del sovrintendente di Polizia di Stato Salvatore Aversa e della moglie Lucia Precenzano. La Corte d'Assise d'appello, per contro, ha assolto i predetti imputati per non aver commesso il fatto ed ha espresso valutazioni critiche sull'attendibilità della teste e sulle motivazioni che l'avrebbero indotta a rendere le dichiarazioni. A tale riguardo, risulta da intercettazioni telefoniche acquisite al procedimento, una conversazione nella quale il fratello della Cerminara esprime preoccupazioni per le condizioni economiche della famiglia, sottoposta a programma di protezione, e la esorta a verificare l'acquisizione dei benefici promessi dagli organi inquirenti prima di proseguire nella collaborazione.

Quanto ai profili processuali segnalati nell'interrogazione, emerge che nel corso delle indagini preliminari e nel giudizio di primo grado è stato omissivo, da parte del pubblico ministero, il deposito di atti processuali conoscibili dalla difesa e che, conseguentemente, è stata dichiarata sia la nullità dell'incidente probatorio con cui veniva assunta la deposizione della teste in questione, sia dello stesso dibattimento di primo grado.

Va tuttavia rilevato che la Corte suprema di cassazione, su ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica, ha annullato la menzionata sentenza della Corte d'assise d'appello per difetto di motivazione.

Risulta, infine, che il collaboratore di giustizia Massimo Di Stefano ha effettivamente reso dichiarazioni nei sensi di cui all'interrogazione insinuando dubbi sulla attendibilità della Cerminara.

Attesa la delicatezza e la complessità del caso e considerato che nell'ambito delle diverse fasi del giudizio sono intervenute valutazioni differenti sulle questioni segnalate, appare opportuno attendere che la vicenda processuale giunga al suo esito finale prima di esprimere giudizi in ordine ad eventuali responsabilità dei magistrati.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

FEI, ZACCHERA, FOTI e SELVA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

per ottenere l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, come pure per partecipare a pubbliche gare di appalto, è richiesta la presentazione, da parte delle imprese interessate, del certificato dei carichi pendenti relativo al proprio rappresentante legale, al direttore tecnico e, in alcuni casi, anche a tutti i componenti l'organo amministrativo della società;

se di tale documento, come spesso accade, non si tiene alcun conto, non si capisce perché debba essere esibito con notevole spesa e perdita di tempo;

se invece tale documento — come peraltro risulta essere in uso — può determinare l'esclusione di una impresa, qualora a carico di qualcuno dei suoi esponenti risultassero carichi pendenti, allora si configurerebbe una duplice violazione della Carta costituzionale. Infatti, da un lato si avrebbe la violazione dell'articolo 25, che prescrive che nessuno può essere sottratto al proprio giudice naturale, in quanto un giudizio, pressoché inappellabile, verrebbe emesso da un organo tecnico-amministrativo, pur nella totale ignoranza della materia su cui giudica, mentre d'altro canto si avrebbe una violazione dell'articolo 27, che prescrive che nessuno può essere considerato colpevole fino a che non sia passata in giudicato una sentenza di condanna. (4-03183)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, sono state richieste informazioni all'Ispettorato Generale per l'A.N.C. e per i Contratti con nota del 27.9.96.*

Il predetto Ispettorato con nota n. 606 del 18.9.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, ha comunicato che, in base alla normativa vigente per ottenere l'iscrizione all'A.N.C. è richiesto il solo certificato del Casellario Giudiziale attestante l'assenza di precedenti penali e non più il certificato dei carichi pendenti.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

FONTAN, DETOMAS, FRIGERIO, BOSCO, FONTANINI, PITTINO, RIVA, SANTORI, CAVERI, BRUGGER, GIACCO, VALLETTO BITELLI, OLIVIERI, RODEGHIERO, BARAL, BAMPO, UBER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il 2 luglio 1996, il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Romano Prodi, ha firmato il decreto istitutivo della conferenza Stato-città e autonomia locali, prevedendo la partecipazione delle associazioni nazionali dei comuni e delle province, Anci ed Upi, ma escludendo immotivatamente la rappresentanza dell'Uncem, alla quale volontariamente aderiscono e partecipano oltre 4000 comuni interamente o parzialmente montani e le 348 comunità montane costituite in Italia, abbracciando più della metà del territorio nazionale, con oltre dieci milioni di residenti;

l'Uncem, sin dalla sua costituzione nel 1952, si è impegnata essenzialmente al fine di salvaguardare la valorizzazione e la promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico delle popolazioni e dei territori montani, maggiormente penalizzati dalla prevalente localizzazione delle risorse e dei processi produttivi del Paese;

in tale direzione è orientata la legge 31 gennaio 1994, n. 97, ultimo approdo normativo regolante l'azione dei pubblici poteri (nazionale, regionale e degli enti locali) allo scopo di realizzare una più moderna fase di sviluppo globale, organico, integrato e plurisettoriale per le zone montane;

la mancata previsione anche dell'Uncem all'interno della conferenza Stato-città e autonomie locali è giunta inaspettata e immotivata, a fronte peraltro dei numerosi incontri con rappresentanti del Governo che avevano manifestato attenzione ed apprezzamento per l'esigenza di adeguata tutela dei piccoli comuni e delle comunità montane;

tali amministrazioni locali sono oggi private della possibilità di far sentire at-

traverso l'Uncem la propria voce al livello più autorevole e prestigioso; di rappresentare adeguatamente le proprie ragioni, esperienze ed aspettative specifiche; di partecipare con pari titolo e pari dignità, rispetto ai comuni di più ampia dimensione demografica e alle province, ai processi consultivi e decisionali centrali, perpetuando la marginalizzazione proprio delle realtà sociali del Paese storicamente meno favorevoli, quali sono quelle della montagna;

è necessaria la piena valorizzazione e tutela di questa qualitativamente e quantitativamente rilevante parte dello Stato democratico, chiamandola a pieno titolo a concorrere — attraverso le proprie risorse umane e materiali — alla crescita del Paese, alla responsabilizzazione del proprio ceto amministrativo in relazione alla creazione di uno Stato effettivamente federalista ove ad ogni livello di governo locale corrisponda, in ragione del principio di sussidiarietà, massima autonomia organizzativa e finanziaria, responsabilità ed esercizio delle funzioni amministrative rispetto agli interessi riscontrati dalle rispettive collettività;

è opportuno ed urgente che il Governo si renda realmente interprete anche di dette esigenze ed integri la composizione della conferenza Stato-città autonomie locali con una rappresentanza dell'Uncem —:

se non ritenga urgente e necessario integrare la composizione della conferenza Stato-città e autonomie locali con la rappresentanza delle istituzioni di montagna;

con quali tempi il Governo provveda all'integrazione della rappresentanza.

(4-02366)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che le comunità montane, pur senza sottovalutarne il ruolo e l'importanza, non possono essere messe sullo stesso piano dei comuni e delle province. Esse, infatti, non hanno rilevanza costituzionale e, prese nel loro insieme, non rappresentano la totalità della popolazione, in quanto non sono co-*

stituite nella totalità del territorio. Peraltro, anche considerate singolarmente, hanno un minor grado di rappresentatività, in quanto i loro organi non derivano la loro investitura da una elezione popolare diretta, ma sono designati dagli organi dei comuni partecipanti. Solo i comuni e le province, infine, sono indicati dalla Legge n. 142/90 come enti titolari, oltre che di specifiche competenze amministrative proprie, anche della rappresentanza della generalità degli interessi delle rispettive popolazioni.

Tutto ciò appare sufficiente a giustificare la configurazione scelta per la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; pur tuttavia non è escluso che il ruolo delle comunità montane possa trovare adeguata valorizzazione in altre sedi e in altre occasioni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Micheli.

FOTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

con nota del 2 marzo 1992, protocollo generale n. 8680, il sindaco del comune di Piacenza confermava « la competenza dell'unità operativa vigilanza in materia di procedure di atti relativi al sistema sanzionatorio, ivi comprese le ordinanze ed ingiunzioni così come previsto dalla vigente disposizione di legge. Le fasi successive all'accertamento della contravvenzione sono di competenza dell'unità operativa vigilanza, la quale disporrà per la predisposizione, adozione e completamento di tutti gli atti delle procedure, ivi compresi quelli previsti dalla recente legge sulla depenalizzazione »;

numerose ordinanze-ingiunzioni, relative a sanzioni amministrative comminate a seguito di violazioni a norme igienico sanitarie, non risultano essere state emesse, con grave danno economico per la Usl di Piacenza, che non ha potuto introitare i proventi conseguenti alle ingiunzioni di pagamento;

la prescrizione del diritto all'esazione è unicamente riconducibile ad una vera e propria « guerra » tra uffici come attestato dalla corrispondenza intercorsa tra l'unità operativa vigilanza del comune di Piacenza e l'unità operativa controllo attività economiche;

ancora in data 16 maggio 1996 il comandante il corpo polizia municipale di Piacenza con nota prot. 2118 del 16 maggio 1996 confermava la personale volontà omissiva restituendo diverse pratiche all'unità operativa sviluppo economico in quanto « l'ufficio contenzioso è stato istituito presso il comando di polizia municipale solo dal marzo 1996, ed è competente per gli atti successivi a tale data » —

se risulti che la procura generale presso la Corte dei conti abbia già attivato le procedure di recupero del danno erariale subito dall'azienda unità sanitaria locale di Piacenza, nei confronti dei soggetti eventualmente individuati come responsabili. (4-02535)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto nella quale viene rilevato un danno erariale subito dall'Azienda USL di Piacenza a seguito della mancata emissione di ordinanze ed ingiunzioni per sanzioni amministrative comminate per violazioni a norme igienico-sanitarie, si fa presente quanto segue.

La Procura Regionale per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, ai fini dell'individuazione degli eventuali soggetti responsabili del danno erariale subito dall'Azienda USL di Piacenza, ha aperto un fascicolo — prot. n. 7193 — ed ha avviato l'istruttoria per l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Micheli.

FRAU. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere — premesso che:

la strada statale 434, detta « Transpolesana » è in corso d'opera da ormai oltre

venti anni, vero monumento di un Paese inefficiente e di una burocrazia lontana dai suoi problemi;

su tale arteria, il 9 maggio scorso, è avvenuto un incidente nel quale una persona ha perso la vita; questo incidente rappresenta l'ottantesimo tributo di vite dato da chi percorre quella strada;

da anni ed anni le comunità locali e i cittadini lamentano inadempimenti e lungaggini per la sistemazione ed il completamento di detta strada;

la causa principale di detti incidenti è la mancanza di un elemento spartitraffico, e di tutte le altre strutture necessarie per la tutela degli automobilisti;

tale strada collega, nella sua incompiutezza, le città di Verona, Legnago e Rovigo, attraversando un'area densa di abitanti e fortemente industrializzata, con un importante sviluppo agricolo e con una alta contribuzione fiscale;

rispetto a tale importante arteria, si è realizzato un macroscopico esempio di lentezze amministrative, di storni di fondi, di disattenzione politica, di indifferenza burocratica, anche di fronte ad incidenti mortali;

dopo tanti anni di attese troppo pazienti l'ANAS — ente gestore della strada — ha ritrovato un progetto approvato nel 1988 (e dalla regione nel 1991) e solo nel 1995 affidato per appalto alla ditta Coimpre Srl —;

se non intenda indagare sul comportamento della amministrazione dei lavori pubblici e dell'ANAS relativamente ai tempi ed ai modi con cui un problema così rilevante è stato affrontato;

se i ritardi, le lunghezze burocratiche e l'iter percorso da pratiche così urgenti per la stessa tutela della vita delle persone non possano rappresentare comportamenti omissivi o comunque lesivi dei diritti dei cittadini;

se risulti veritiero che, solo al fine di valutare la estensibilità dell'appalto, si

siano fatti trascorrere quasi due anni, per poi giungere ad un nuovo esperimento d'asta con il relativo ritardo causato all'attuazione dei lavori;

se risulti veritiero l'altissimo sconto praticato dalle imprese appaltatrici e cosa esso significhi in termini di realizzazione a regola d'arte di un'opera così rilevante;

se nell'ambito della gestione di questo problema da parte dell'ANAS non si possano ritrovare responsabilità personali che — ove riscontrate — dovrebbero emergere per evitare che tutto affoghi in una generica critica alla pubblica amministrazione, e quindi, le stesse non vengano verificate e punite. (4-00354)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si informa di quanto di seguito.

Con lettere del 6.6.96 e 10.9.96 sono state richieste all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltro delle informazioni richieste e in considerazione dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dal Parlamentare interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS di cui all'articolo 1, comma 4 del D. Leg.vo del 26.2.94 n. 143 questo Ministero ha incaricato con lettera in data 25.9.96 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente in loco dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota n. 1415 del 24.10.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste.

Con tale nota l'ANAS informa che in merito alla realizzazione dello spartitraffico centrale della SS. 434 « transpolesana », dette opere sono suddivise in più lotti:

LOTTO 3°: a seguito della intervenuta modifica delle normative tecniche riguardanti le barriere stradali, l'ANAS ha dovuto stralciare dette opere dal progetto originario e predisporre uno nuovo a sé stante ade-

guandosi alle normative vigenti; il nuovo progetto è stato approvato in linea tecnica ed attualmente è in corso di predisposizione per l'appalto ed il finanziamento.

LOTTO 1° e 2°: lo spartitraffico di questi due lotti potrà essere eseguito solo dopo la fine dei lavori di adeguamento ed allargamento della sede stradale appaltati di recente.

Per quanto riguarda i lavori di allargamento ed adeguamento della SS. 434 « Transpolesana » sono stati appaltati i lavori del 1° e 2° lotto.

LOTTO 1°: i lavori appaltati dall'Impresa Toto S.r.l. di Chieti sono stati consegnati in data 21.12.1995 e dovranno essere terminati entro il 19.12.1997. I lavori procedono regolarmente; a seguito di alcune richieste del Comune di S. Giovanni in Lupatoto, l'ANAS ha dovuto procedere alla redazione di una perizia di variante tecnica senza aumento di spesa e senza proroghe ai tempi contrattuali, che è stata già approvata ed il cui atto aggiuntivo con l'Impresa è stato già perfezionato.

LOTTO 2°: i lavori appaltati dall'Impresa COINPRE di Roma sono stati consegnati sotto riserve di legge in data 30.01.1996. Il contratto è in corso di stipula (si è in attesa del certificato antimafia).

Dal certificato della Camera di Commercio risultano i nominativi delle cariche sottolencate:

Amministratore Unico Sig. Marco GIOVANNUCCI;

Direttore Tecnico: Sig. Carlo FRICCHIONE;

Procuratore Speciale: Sig.ra M.R.CAFARO

Procuratore: Sig. Francesco FIORILLO.

Lo stato dei lavori risulta il seguente:

L'Impresa ha proceduto solo alla presa delle aree. In data 5.7.96 con ordine di

servizio n. 3 la D.-L. ha ordinato all'Impresa di dare concreto inizio ai lavori.

L'ANAS sta attualmente esaminando l'attuale situazione di stallo del cantiere per la formulazione delle conseguenti eventuali determinazioni.

L'esclusione della Impresa COINPRE dalla gare ANAS non è apparsa, all'ANAS stessa, legittima, in mancanza di adeguati strumenti legislativi che consentano all'Ente di approfondire le indagini sui ribassi offerti.

Eventuali difformità tra il contenuto della nota dell'ANAS, sopra riportato, e le risultanze dell'accertamento disposto, saranno comunicate, unitamente ad eventuali provvedimenti assunti, al Parlamentare interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

FROSIO RONCALLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

al confine tra Bergamo e Azzano San Paolo è stata prevista la costruzione di uno dei 14 centri servizi stabiliti dalla legge 146 del 1980, con una spesa ipotizzata di circa 100 miliardi;

il centro servizi di Bergamo avrebbe dovuto elaborare le dichiarazioni dei redditi di quasi tutta la Lombardia, ad eccezione di Milano, e per funzionare avrebbe richiesto l'assunzione di circa 600 persone, tra passaggi diretti e nuove assunzioni;

a distanza di anni, ossia dal lontano 1983, data nella quale il Ministero delle finanze ha affidato ad un consorzio di edilizia finanziaria il compito di progettare e costruire il centro servizi di Bergamo, si sono susseguiti parecchi fatti che hanno dell'incredibile; ma, senza entrare nel dettaglio dei singoli avvenimenti, si rileva come a tutt'oggi (maggio 1996) la grandiosa opera, cinque piani fuori terra, una superficie coperta da diecimila metri quadri, 127

mila metri cubi di volume, di cui 43 mila interrati, pur essendo quasi ultimata, sia stata abbandonata —:

se siano a conoscenza del fatto citato;

quali valutazioni diano i Ministri su quanto esposto e se non intendano intervenire con urgenza attraverso un sopralluogo;

se non ritengano di dovere intervenire tempestivamente non solo per recuperare i ritardi accumulati, ma anche per far luce su una vicenda che ha dei lati poco chiari;

se intendano fornire precise informazioni sull'utilizzo di tale struttura.

(4-00372)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha posto taluni quesiti in ordine allo stato dei lavori per la realizzazione del complesso immobiliare destinato ad ospitare il Centro di servizio delle imposte dirette di Bergamo. In particolare la S.V. Onorevole chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire tempestivamente per recuperare i ritardi accumulati e per far luce su una vicenda che ha dei lati poco chiari, domandando inoltre di fornire precise informazioni sull'utilizzo della struttura in questione.*

Al riguardo appare opportuno svolgere talune premesse al fine di permettere una visione più completa delle problematiche evidenziate.

Si fa presente, in primo luogo, che, allo scopo di condurre una efficace lotta all'evasione fiscale, con l'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria per il 1980) venne disposta l'istituzione di nuovi uffici fiscali, denominati Centri di servizio, prevedendo contestualmente le modalità per il reperimento degli immobili in grado di ospitare detti nuovi uffici.

Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sono state delineate le funzioni e le competenze dei realizzanti uffici, stabilendone l'istituzione nel numero di quattordici e determinandone altresì le sedi e le circoscrizioni territoriali.

Atteso che le disposizioni della richiamata legge n. 146 del 1980 autorizzavano il Ministro delle finanze a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione, all'acquisizione degli immobili idonei ad ospitare i nuovi uffici, l'Amministrazione finanziaria decise di privilegiare la soluzione della costruzione (ad eccezione dei Centri di servizio di Roma e Milano, per i quali si è fatto ricorso alla locazione passiva degli immobili), avvalendosi, dopo aver acquisito i pareri di organi quali il Consiglio di Stato ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell'istituto della concessione di costruzione, ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

Successivamente, nel maggio 1983, è stata stipulata una apposita « convenzione quadro » con il Consorzio Edilizia Finanziaria (CO.E.FIN.), con la quale sono stati definiti i contenuti e le modalità di esecuzione delle attività preliminari e di progettazione e sono state stabilite le clausole e le pattuizioni disciplinanti le singole concessioni attuative di modo che, facendo poi riferimento a tale convenzione per affidare in concessione la realizzazione dei singoli Centri di servizio, sarebbero occorsi tempi più brevi per il compimento delle procedure amministrative e tecniche.

In tal modo ha preso l'avvio il programma di costruzione che avrebbe dovuto condurre alla realizzazione di tutti i Centri di servizio, così come previsto dalle richiamate disposizioni; attualmente, è stata portata a compimento la costruzione di nove Centri di servizio, ed è in avanzata fase la costruzione degli ultimi tre.

La realizzazione di tale programma non ha dato luogo, durante il primo decennio di attività, a particolari problemi; invero, gli organi preposti al controllo (Corte dei Conti e Ragioneria centrale del Ministero delle finanze) hanno sempre riconosciuto la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione, concretizzatosi nell'emanazione dei vari provvedimenti, quali, tra gli altri, i singoli disciplinari di concessione, i decreti approvativi delle perizie di variante resesi necessarie in corso d'opera e i mandati di pagamento.

Da ultimo, e specificamente con riferimento alla realizzazione del complesso immobiliare destinato ad ospitare il Centro di servizio di Bergamo, i predetti organi di controllo hanno mosso taluni rilievi ai provvedimenti, sottoposti al loro esame, in controtendenza con l'orientamento manifestato in sede di controllo preventivo e, più in generale, con il costante riconoscimento della legittimità del programma costruttivo sinora realizzato; di conseguenza, il consorzio concessionario ha instaurato controversia arbitrale per la corresponsione del pagamento delle opere, realizzate.

Questa Amministrazione, ravvisando la necessità di giungere in tempi brevi alla definizione di tali vicende amministrativo-contabili, ha nel frattempo consultato l'Avvocatura dello Stato in ordine alle procedure da porre in essere e delle soluzioni da adottare, tenendo conto degli interessi pubblici in gioco nonché della tutela degli interessi erariali, posto che la sospensione forzata dei lavori comporta, in ultima istanza, anche un aggravamento dei costi in capo all'Amministrazione medesima.

Ritenendo quindi che l'intera vicenda potrà, in tempi ragionevolmente brevi, trovare adeguata soluzione, si reputa che comunque non siano, nel frattempo, venuti meno quelli che erano i principi ispiratori sottostanti alla normativa che ha previsto l'istituzione dei Centri di servizio. Infatti, se si considera l'avanzato stato di realizzazione del Centro di servizio di che trattasi, tale da poter considerare le rimanenti attività da svolgere come vere e proprie opere di completamento, non può non ravvisarsi la perdurante sussistenza dell'originaria destinazione del realizzando complesso immobiliare; tali valutazioni sono confortate dalla circostanza che i Centri di servizio attualmente già funzionanti si sono rivelati, conformemente alle aspettative sottese alla disciplina istitutiva, preziosi ed efficaci strumenti nella lotta all'evasione fiscale, interesse collettivo di cui non si vede come possa porsi in dubbio la rilevanza. È infine il caso di far presente che, sin dall'avvio del programma costruttivo dei Centri di servizio, l'Amministrazione finanziaria, nell'ot-

tica di un'azione di sensibilizzazione circa la localizzazione delle aree di insediamento degli stessi, aveva promosso una serie di riunioni con sindaci dei comuni interessati. Per quanto riguarda, in particolare, il Centro di servizio che doveva essere realizzato nel comune di Bergamo, l'individuazione dell'area idonea all'insediamento avvenne sulla base di meditate valutazioni, operate di concerto con le autorità amministrative locali, che tennero conto delle esigenze dell'Amministrazione come di quelle del Comune, sia sotto il profilo urbanistico che sotto quello dell'impatto ambientale.

Il Ministro delle finanze: Visco.

GAGLIARDI. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

nelle « linee di indirizzo » per la costituzione degli Uffici del territorio, elaborate dal Ministero delle finanze, viene proposta la chiusura, già dal 1996, della conservatoria dei registri immobiliari di Chiavari;

la realtà sociale ed economica del Levante ligure ha tali peculiari caratteristiche di autonomia, per cui da tempo viene avanzata la proposta di elevare la città di Chiavari a provincia —:

se non ritenga più rispondente alle oggettive necessità del comprensorio di Chiavari che l'ufficio della conservatoria dei registri immobiliari rimanga patrimonio del Levante ligure o che, più opportunamente, esso diventi la sezione chiavarese dell'ufficio provinciale del territorio del Ministero delle finanze, secondo quanto previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, per la riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria; ciò, oltre a fornire servizi più funzionali ai cittadini, eviterà disagi alle popolazioni del chiavarese ed impedirà l'inevitabile ingorgo dell'ufficio provinciale di Genova, già in forte disagio per la perdurante mancanza di personale.

(4-01633)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole esprime preoccupazione per l'eventuale chiusura della Conservatoria dei registri immobiliari di Chiavari, proprio, in coincidenza con la proposta di elevare il predetto Comune a provincia.*

In particolare, la S.V. Onorevole auspica il mantenimento del predetto Ufficio al fine di evitare disagi ai cittadini che si vedrebbero costretti ad intensificare la richiesta dei servizi all'Ufficio provinciale di Genova, già di per sé in « forte disagio » per la mancanza di personale.

Al riguardo si osserva che il competente Dipartimento del Territorio, nell'ottica di razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro e del risparmio delle spese di gestione, nonché in considerazione della carenza dei relativi capitoli di spesa, ha formulato un programma di chiusura degli uffici di conservatoria subprovinciali, ancorato a parametri oggettivi, principalmente rappresentati dal carico di lavoro, dal numero di personale addetto e dalla distanza dell'ufficio provinciale. Detto programma è stato recepito nella direttiva generale sull'azione amministrativa n. 3240, emanata, in data 26 febbraio 1996, ai sensi degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante « Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ».

Per quanto cenerne, in particolare, la conservatoria dei registri immobiliari di Chiavari, la cui distanza dal capoluogo di provincia è di 38 km, allo stato risulta che presso detto Ufficio sono disbrigate formalità relative a 27 comuni con un carico medio di lavoro di circa 7000 pratiche annue e la presenza di numero 10 unità di personale.

Tuttavia, va fatto presente che l'eventuale chiusura della conservatoria dei registri immobiliari dovrebbe avvenire, contestualmente alla attivazione dell'ufficio del Territorio di Genova, garantendo, in ogni caso, il puntuale e capillare servizio all'utenza residente nel comune di Chiavari mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

Il Ministro delle finanze: Visco.

GALDELLI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Associazione nazionale lavoratori elettrici (O.S. Cent — RdB — CUB) aveva indetto lo sciopero degli addetti ai servizi comuni al primo gruppo e ai servizi comuni della centrale termoelettrica di Torvaldaliga nord, Civitavecchia, dalle ore 4 alle ore 8 e degli addetti al secondo gruppo dalle ore 20 alle ore 24 di domenica 26 maggio 1996, allo scopo di poter negoziare alcuni aspetti del rapporto di lavoro e di valutare le gravi conseguenze in termini di livello dell'occupazione, qualità del servizio e tutela dell'ambiente derivanti, ad avviso dell'organizzazione sindacale citata, dal processo di privatizzazione dell'Enel SpA e con il proposito di aprire con questa un tavolo di verifica e trattativa;

gli scioperi erano stati dichiarati dall'Enel tutti compatibili con le esigenze della rete;

si tratta di una vertenza aperta da lungo tempo senza che finora la direzione dell'Enel abbia cercato un modo di comporre il conflitto, con evidente danno per la funzionalità dell'intera centrale termoelettrica;

la direzione dell'Enel ha disposto, per ritorsione, la serrata dell'impianto per la medesima giornata, cioè la sospensione delle attività lavorative nel secondo gruppo di Torvaldaliga nord, violando le norme previste dalla legge n. 300 del 1970 a tutela della libertà sindacale —:

se siano a conoscenza dei fatti citati in premessa;

se non ritengano sia il caso di intervenire per sanare l'evidente violazione dei diritti di sciopero e di libertà sindacale compiuta dalla direzione Enel; per evitare nel futuro in ogni modo comportamenti lesivi di diritti costituzionalmente protetti e al fine di ripristinare le condizioni per il normale svolgimento della dialettica tra le parti.

(4-00580)

RISPOSTA. — *L'ispettorato provinciale del lavoro ha compiuto degli accertamenti presso la centrale ENEL di Torvaldaliga Nord ed il Raggruppamento Impianti Tecnologici di Civitavecchia, che hanno prodotto il seguente esito.*

L'organizzazione sindacale CENT RdB CUB, che non ha finora ottenuto un riconoscimento ufficiale da parte dell'ENEL, la quale non la considera rappresentativa (anche in presenza di 1.300 iscritti nel 1995 ed alla quale aderiscono prevalentemente i lavoratori turnisti), ha proclamato per il giorno 26/5/96 un'astensione dal lavoro, dichiarata compatibile dall'ENEL stessa con le esigenze della RIT-raggruppamento Impianti Tecnologici, così articolata:

turnisti del gruppo 1 e dei servizi comuni: ultime 2 ore del turno di notte (dalle 4 alle 6) e prime 2 ore del turno di mattina (dalle 6 alle 8);

turnisti del gruppo 2: ultime 2 ore del turno pomeridiano (dalle 20 alle 22) e prime 2 ore del turno notturno (dalle 22 alle 24).

Di fatto L'ENEL ha fermato dalle ore 4 dello stesso giorno anche il gruppo 2 senza accettare la prestazione da parte lavoratori che si erano presentati regolarmente al lavoro.

La direzione dell'ENEL, ascoltata in merito, ha dichiarato che la fermata del gruppo 2, non interessata allo sciopero fino alle ore 20, è motivata dalla circostanza che anche i servizi comuni, i quali forniscono a tutti i gruppi i servizi accessori essenziali per il funzionamento degli impianti, erano in astensione dalle 4 alle 8 del 26/5/96.

Alle ore 8, termine dei primi due scioperi, da parte della società è stata considerata antieconomica e tecnicamente non fattibile la riaccensione degli impianti — operazione il cui costo si aggira sui 100 milioni di lire — dovendo successivamente provvedere allo spegnimento del gruppo 2, per il quale era stato proclamato lo sciopero dalle 20 alle 24 dello stesso giorno.

La fermata del gruppo 2 è stata disposta dalle 4 alle 24 del 26/5/96 a fronte dello sciopero indetto per sole 4 ore.

In concomitanza della fermata suindicata, sono state rifiutate le prestazioni dei

lavoratori turnisti del gruppo stesso con conseguente trattenuta sulla retribuzione.

Con comunicato del 24/5/96, la Società ENEL aveva preannunciato dette misure a tutto il personale, nel caso allo sciopero avessero aderito gli addetti ai servizi comuni.

Sono stati successivamente ascoltati alcuni rappresentanti dell'O.S. CENT-RdB-CUB che ritengono pretestuosa l'iniziativa dell'ENEL sostenendo che l'impianto avrebbe potuto essere riaperto in tempi brevi (circa 3 ore) e consentire quindi l'attività lavorativa al personale turnista in servizio.

Quest'ultimo si è presentato al lavoro all'inizio dei singoli turni ed è rimasto a disposizione della centrale elettrica che ne ha rifiutato le prestazioni.

Inoltre, per i servizi comuni, ben 8 lavoratori su 12 erano stati comandati come indispensabili al mantenimento in sicurezza, al presidio ed alla sorveglianza dei servizi stessi.

Alla data della conclusione degli accertamenti, non essendo ancora scaduto il periodo di paga, i lavoratori non sono stati in grado di confermare se l'ENEL abbia o meno operato trattenute sulla retribuzione.

L'Organizzazione sindacale menzionata ha fatto presente che anche in precedenza si erano verificati episodi simili ma, a seguito dell'intervento dei Ministeri dell'industria e del lavoro, l'ENEL era stata invitata a non effettuare trattenute sulle retribuzioni e vi si era adeguata.

Inoltre, ha fatto rilevare che molte delle giornate di sciopero indette sono state dichiarate dall'ENEL incompatibili nelle medesime circostanze per le quali altre giornate erano state dichiarate, invece, compatibili.

La fermata degli impianti viene considerata dall'O.S. CENT-RdB-CUB come « una serrata » per la mancata accettazione della prestazione lavorativa e come una misura di ritorsione contro il sindacato mirata quindi a nuocere all'immagine ed a frenare lo sviluppo del sindacato stesso, che ha già un notevole numero di lavoratori iscritti oltre che di simpatizzanti; infatti, l'adesione agli scioperi indetti dall'OS

CENT-RdB-CUB, come da dati di fonte ENEL, risulta piuttosto elevata ed ha interessato non solo gli iscritti, ma anche lavoratori appartenenti ad altre sigle sindacali.

A prescindere dall'episodio di cui trattasi, l'azione sindacale è rivolta, in via primaria, ad ottenere il riconoscimento dell'Organizzazione sindacale CENT-RdB-CUB ed i benefici connessi, nonché a tutelare i posti di lavoro che, a suo avviso, potrebbero diminuire ulteriormente quando la prevista privatizzazione dell'ENEL sarà realizzata e per poter partecipare ad incontri con la controparte che riguardano alcuni aspetti del rapporto di lavoro.

La O.S. ha anche espresso il timore che le centrali attualmente in funzione possano ridurre l'attività a favore di acquisizioni di energia dall'estero a costi inferiori.

Nell'occasione è stato ricordato ai rappresentanti sindacali che il riconoscimento di eventuali attività antisindacali da parte del datore di lavoro può essere richiesto al Pretore in funzione di Giudice del lavoro.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incarico per il turismo: Bersani.

GARRA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

in esito ad un'interrogazione a risposta scritta al Ministro dei lavori pubblici precedentemente presentata dall'interrogante nel corso della XII Legislatura (interrogazione n. 4/12121) ed avente ad oggetto il fermo dei lavori di realizzazione della strada a scorrimento veloce Licodia Eubea-Libertinia, aperta al traffico solo per i primi 13 chilometri di Licodia Eubea al bivio Regalsemi, il Ministro rispondeva (pagina XI dell'allegato B al resoconto sommario della seduta del 20 ottobre 1995) che il consiglio di amministrazione dell'Anas aveva esaminato favorevolmente i progetti esecutivi per l'ultimazione dell'opera (lotti 3°-4° e 5°) per una spesa complessiva dell'importo di lire 418 miliardi;

con la stessa risposta scritta il Ministro dei lavori pubblici faceva presente che, prima di procedere all'appalto dei lavori, avrebbero dovuto essere aggiornati gli elaborati relativi al capitolato speciale di appalto ed elenco prezzi alla luce delle disposizioni conseguenti alla legge n. 216 del 1995 ed al regolamento di esecuzione;

sono decorsi diversi mesi ed ancora su tutta la vicenda si perpetua l'immobilismo più dannoso ed il rinvio *sine die* dei vantaggi che potrebbero derivare dal completamento dell'opera, davvero assai rilevanti per i comuni di Caltagirone, Licodia Eubea, Vizzini, Mazzarrone, Grammichele, S. Michele di Ganzeria, San Cono, Mirabella Imbaccari, Raddusa e Piazza Armerina —:

se sia a conoscenza dei fatti suesposti;

se ritenga di attivarsi perché dalla « costellazione di opere incomplete » riesca ad uscire, dopo dieci anni, l'importante infrastruttura sopradescritta. (4-02963)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, sono state richieste notizie all'ANAS con nota del 23.9.96.*

Il predetto Ente con lettera prot. 1549-1595 del 22.10.96, a disposizione del parlamentare Interrogante, ha riferito che l'Ufficio Speciale della grande Viabilità della Sicilia ha già provveduto ad aggiornare i progetti relativi ai lavori per la realizzazione della strada a scorrimento veloce LICODIA-EUBEA-LIBERTINIA in base a quanto stabilito dal Capitolato Speciale di appalto e dall'elenco prezzi.

I progetti aggiornati, attualmente sono all'esame dell'Ufficio Tecnico Centrale dell'Ente stesso per l'istruttoria di competenza.

Questo Ministro, data la rilevanza dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo, ha ritenuto di dover invitare l'ANAS ad un maggior chiarimento sui tempi dell'intervento, considerata l'urgenza dello stesso.

Tali ulteriori chiarimenti saranno trasmessi, al Parlamentare interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

GIARDIELLO, TUCCILLO e PICCOLO.
— *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la superstrada dei comuni a Nord di Napoli, che mette in collegamento Poggioreale con il lago di Patria, per l'ennesima volta è stata luogo di incidenti;

pochi giorni fa, sempre nel tratto Afragola-Frattamaggiore, con la caduta di poche gocce d'acqua il manto stradale è diventato inefficiente e si è verificato un maxi-incidente, in cui hanno riportato danni numerose autovetture;

questa arteria stradale ha una grande importanza, però sin dalla sua apertura ha mostrato grandi limiti: il fondo stradale sconnesso, il tracciato in alcuni tratti è costituito da curve con false parabole, l'illuminazione in più tratti è disattivata, la segnaletica orizzontale e verticale in molti tratti è inesistente, la manutenzione è scarsa;

alcuni svincoli di grande importanza, come quello di Caivano, sono ancora chiusi, provocando solo disagi agli automobilisti ed ai centri abitati;

l'apertura dello svincolo di Caivano può rendere i collegamenti più fruibili nelle direttrici di Napoli, Caserta ed Aversa, alleviando così il traffico nei centri urbani —:

quali iniziative si intendano intraprendere al fine di garantire maggiore sicurezza agli automobilisti che percorrono questa arteria di notevole importanza;

quali siano gli ostacoli che ancora impediscono di aprire lo svincolo di Caivano, in modo da rendere l'accessibilità agli automobilisti e al traffico pesante che tutti i giorni sono diretti verso Napoli e Caserta;

quali iniziative urgenti si intendano assumere al fine di migliorare il manto stradale e rendere efficiente il sistema di illuminazione al fine di rendere la superstrada più sicura. (4-00460)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si informa quanto di seguito.

Con lettera del 6 giugno 1996 sono state richieste all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltro delle informazioni richieste e in considerazione dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dal Parlamentare interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS di cui all'articolo 1, comma 4 del D.Leg.vo del 26.2.94 n. 143 questo Ministero ha incaricato con lettera in data 25.9.96 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente in loco dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota n. 1706 del 24.10.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste.

Con tale nota l'ANAS informa che l'arteria stradale a nord di Napoli collegante il Comune di

Pomigliano e Acerra con il Lago Patria (ex Asse Mediano) è attualmente parzialmente classificata come SS. n.162, mentre lo svincolo di Caivano collega la classificata S.S. n. 87 Racc. al tratto di statale n. 162 ancora da classificare come statale.

Il tratto della S.S. n. 162 compreso tra il lago Patria e il Comune di Giugliano (Km. 10+800) risulta in discreto stato manutentorio mentre il secondo tratto dal Comune di Giugliano ad Acerra (innesto SS. 162/dir. Pomigliano d'Arco) presenta un tracciato meno scorrevole con pavimentazione da sottoporre a interventi manutentori.

L'arteria in argomento è stata realizzata dai CIPE e consegnata all'ANAS per la gestione. Il competente Compartimento di Napoli ha avviato le procedure per assicurare i necessari interventi manutentori.

I lavori di importo maggiore interessano la statale n. 162 mentre altri sono distribuiti su altre arterie quali la S.S. n. 7/bis « Variante » e la S.S. n. 87/Racc.

Eventuali difformità tra il contenuto della nota dell'A.N.A.S., sopra riportato, e le

risultanze dell'accertamento disposto saranno comunicate, unitamente ad eventuali provvedimenti assunti, al Parlamentare Interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

LOSURDO. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

in località Mariotto, a Lambrina, frazione Chignolo Po, è sita la piccola chiesa di San Mauro;

tale chiesa è un piccolo gioiello in cui sono conservati pregevoli affreschi attribuiti a Bernardino Campi;

tale chiesetta è situata lungo l'antica strada Romea, detta poi Franchigena, che conduceva i pellegrini medievali a Roma, i quali abitualmente facevano una sosta di preghiera nella chiesetta di San Mauro prima di attraversare il fiume Lambro e proseguire il loro cammino verso Roma, sede del Papato;

tale chiesetta è in uno stato di estremo degrado provocato soprattutto dall'umidità che sta deteriorando in maniera irreparabile alcuni affreschi;

i proprietari della cappella hanno provveduto a richiedere un preventivo che stima in 500 milioni di lire il costo dell'intervento per il restauro;

la chiesetta di San Mauro, che è una significativa testimonianza della vita e della cultura medievale, soprattutto per la sua ubicazione lungo l'antica strada Romea, si propone, in occasione del Giubileo, all'attenzione dei cittadini in un immeritato stato di degrado;

i proprietari sono disposti a contribuire, in maniera adeguata, alle spese di restauro, che non sono in condizione di affrontare interamente

quali misure e provvedimenti intenda promuovere perché la chiesetta di San

Mauro possa essere inserita negli itinerari ufficiali del Giubileo e, di conseguenza, di godere di finanziamenti in misura tale da assicurarne il restauro. (4-03216)

RISPOSTA. — *L'Oratorio di San Mauro, in località Mariotto, a Lambrina, frazione Chignolo Po, è vincolato ai sensi della legge n. 364 del 1909, con decreto ministeriale 29 luglio 1930, assoggettato successivamente alla normativa di tutela di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.*

L'immobile risulta oggi di proprietà del Sig. Natalino Bersani, residente a Chignolo Po, frazione Lambrina, Via Mariotto.

Un funzionario della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano ha effettuato in loco un sopralluogo e ha constatato la situazione di effettivo degrado e abbandono in cui versa la struttura.

Con nota 16891 del 31 ottobre u.s., indirizzata al Sig. Bersani e per conoscenza al Comune di Chignolo Po, la predetta Soprintendenza ha invitato la proprietà a comunicare quali iniziative ha in corso per garantire la tutela dell'immobile, per i successivi adempimenti di sua competenza.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

LUCCHESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere — premesso che:*

l'interrogante, venuto a conoscenza che in Sicilia le opere pubbliche non completate sono ventidue, sottolinea fermamente e decisamente la ventitreesima opera non compiuta, costituita dalla mancata ricostruzione delle zone che hanno subito il terrificante terremoto del 1968 —

se ritenga che sia giusto che tanta gente continui a vivere nelle baracche, umide e malsane e che la popolazione continui a soffrire, abbandonata com'è da uno Stato ed una pubblica amministrazione totalmente inefficiente, incapace di affrontare con serietà ed impegno il problema; con la finanziaria per il 1995 erano stati infatti stanziati duecento miliardi, che non sono stati spesi per incuria ed inca-

pacità del ministero dei lavori pubblici, quindi la somma è stata eliminata, con la finanziaria per il 1996 era stato inoltre accordato per il Belice un finanziamento di cento miliardi, ma con la manovra finanziaria del Governo Prodi (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 323 del 1996) anche questa somma è stata eliminata;

se non ritenga avvilente tale stato di cose, che discredita le istituzioni; si fa presente che il sottosegretario Bargone, mesi or sono, aveva indetto una riunione dei Sindaci della zona con la presenza di alcuni parlamentari, ma le sue promesse sono svanite tutte;

se sia a conoscenza che, per legge, il Ministro dei lavori pubblici ha l'obbligo di fare trimestralmente una verifica sullo stato di attuazione dei fondi del Belice; si fa presente che negli ultimi anni il compito di vigilanza sulle opere è stato affidato al provveditore alle opere pubbliche della Sicilia, il quale peraltro non ha alcun potere decisionale. L'interrogante, intervenendo nel dibattito sulla fiducia al Governo Prodi, ha fatto presente il grave problema della mancata ricostruzione delle zone terremotate del Belice, sottolineandone tutti gli aspetti negativi e ponendo in evidenza la necessità di interventi urgenti, ma sin'oggi da parte del Governo non vi è stato alcun riscontro, tutto è fermo, mentre le popolazioni si avviano, a trascorrere il ventinovesimo inverno nelle malconce ed insalubri baracche; alla fine della scorsa legislatura il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice, predisposta dalla Commissione parlamentare sul Belice, evidenzia che lo Stato aveva destinato per il Belice un terzo di quanto aveva dato al Friuli; anche su questo punto appare strano il silenzio del Governo;

essendo stato deciso il completamento di tutte le opere in Friuli per il 2006, quali tempi siano stati definiti per la completa ricostruzione del Belice, sempreché il Governo ne abbia definito tempi e modalità: a tutt'oggi non sembra che il Governo

dedichi la pur minima cura sulla ricostruzione del Belice;

se sia a conoscenza che l'interrogante ha presentato in data 9 maggio 1996 una proposta di legge (atto Camera n. 620) che detta norme per la ricostruzione del Belice, per la definizione delle opere necessarie;

se il Governo abbia predisposto norme al riguardo o i motivi per i quali non abbia ritenuto di farlo;

se la ricostruzione del Belice debba essere rimandata alle « calende greche » o debba essere civilmente e democraticamente definita in tempi certi. L'interrogante fa presente di avere indirizzato una lettera al Presidente della Repubblica il 14 maggio 1996, ponendo in evidenza tutti i problemi della zona del Belice, e certamente il Ministro ne sarà stato edotto, ma nulla è successo, non vi è stato alcun intervento del Governo, la situazione rimane immutata, tutto è fermo;

se non ritenga grave il mancato adempimento di obblighi di legge e degli altri impegni assunti, e se ritenga giusto l'abbandono totale di una zona sfortunata del Paese, perché abbandonata dai Governi che si sono succeduti;

quando ritenga il Ministro di potere intervenire per dire con certezza come e quando inizieranno i lavori per definire la ricostruzione delle zone terremotate e se intenda eventualmente intervenire in Commissione per la relazione dettagliata su quanto vorrà fare; in questa occasione sarebbe anche utile una presenza di tutti i sindaci della zona, che vivono quotidianamente questo dramma;

se si renda infine conto che non bastano più le parole, ma occorrono i fatti, e che la ricostruzione del Belice va definita subito. (4-03248)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto di seguito.*

In via preliminare questo Ministro, come richiesto dal Parlamentare interrogante, non ritiene « che sia giusto che tanta gente continui a vivere in baracche umide e mal-

sane » in un contesto qualitativo di vita che non si addice alla nostra Nazione. Questo Ministro ritiene altresì e di conseguenza che, come fatto per analoghe situazioni caratterizzate da analoga drammaticità, ognuno per la sua parte debba concorrere a definire un quadro normativo che preveda tempi e modalità per una completa ricostruzione del Belice, con assoluta priorità per la ricostruzione delle prime (ed uniche) case.

La rilevanza e la vastità della problematica esige l'attivazione di tutte le istituzioni competenti alla sua definitiva soluzione, non potendosi pretendere di responsabilizzare la singola istituzione, in assenza di adeguata sensibilizzazione e della conseguente necessaria collaborazione delle altre.

In coerenza a quanto sopra questo Ministro ha ricordato nelle sedi istituzionali che dei 3.100 miliardi di somme autorizzate con le diverse leggi per il periodo 68/95, i pagamenti effettivamente disposti a valore sull'autorizzazione di spesa risultano pari a 2.272 miliardi.

In pieno accordo con il Presidente della Commissione Parlamentare per il parere del Governo dei fondi per la ricostruzione del Belice, ha ritenuto che tali cifre evidenziano come una grossa parte degli stanziamenti autorizzati « siano stati sottratti ai Comuni, » i quali peraltro « sono stracolmi di progetti presentati ».

Sulla considerazione documentata che nella finanziaria del 1995 per tale finalità erano previsti 150 miliardi e che nella finanziaria 1996 erano previsti 100 miliardi, vanificati dall'articolo 3 del decreto-legge 323/96 convertito nella legge n. 425/96 e che rimangono soltanto 33 miliardi, la realtà non è che i fondi del Belice sono stati utilizzati male, ma che non sono stati assegnati.

Quanto sopra tenuto conto che per il completamento della ricostruzione, avute a parametro le richieste dei Sindaci, sarebbero necessari 1.598 miliardi per le esigenze relative alla ricostruzione dell'edilizia abitativa e 800 miliardi per quelle relative alle opere pubbliche ed alle urbanizzazioni.

Per quanto di competenza al fine di dare un positivo segno della volontà del Governo ho richiesto, come anticipato nella Com-

missione Parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, al Presidente del Consiglio di inserire nella finanziaria 1997, alla voce fondo globale Tesoro, tabella B, per le finalità di cui in argomento, almeno l'importo di 100 miliardi.

In tale sede ho inoltre manifestato la disponibilità ad accogliere, per quanto di competenza, emendamenti che dovessero essere presentati dai Parlamentari, anche con riferimento ad altre leggi di spese, come sono i provvedimenti che concernono le aree depresse.

Come già anticipato nelle sedi istituzionali, proporrò, per quanto di competenza, di modificare la legge 120 del 1987 sulla ricostruzione del Belice, che prevede il concorso dello Stato nella ricostruzione di tutti i beni distrutti dal terremoto, nel senso che i fondi vengano assegnati in prima istanza ai cittadini che devono ancora costruire la prima casa, con la conseguenziale esclusione, in termini di priorità di chi la casa ce l'ha già e deve costruire la seconda e la terza.

La proposta si orienterà inoltre ad assicurare ai comuni un ruolo più ampio nella definizione ed esecuzione delle opere pubbliche, purché sia garantito un adeguato controllo che assicuri che le somme spese vadano a beneficio di chi effettivamente ne ha bisogno.

Proseguirò inoltre il mio impegno, sia per quanto di attinente funzione di attuazione delle opere, attività prioritaria del Ministero dei Lavori Pubblici (sempre che siano assicurati i relativi finanziamenti, senza i quali ovviamente non è possibile realizzare alcunché), sia per quanto di attinente alla funzione, purtroppo limitata dal mio ruolo di Ministro Tecnico, propositiva normativa e finanziaria, non essendo giustificata la sproporzione tra l'aiuto dedicato ad un territorio colpito da eventi distruttivi e l'intervento in altra situazione analoga, entrambe caratterizzate dal più alto tasso di drammaticità per i cittadini colpiti.

Il Ministro dei lavori pubblici è incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

MARINACCI, FOLLINI, FABRIS, GALATI e BASTIANONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

l'Uncem — Unione nazionale comuni comunità enti montani — rappresenta quattromila comuni interamente o parzialmente montani e le 348 comunità montane esistenti nel nostro paese, comprendendo più della metà del territorio nazionale, con oltre dieci milioni di abitanti;

l'Uncem, costituitosi nel 1952, svolge un ruolo importante nel salvaguardare e promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico delle popolazioni e dei territori montani, da sempre penalizzati socialmente ed economicamente;

le più recenti scelte legislative hanno portato ad un ampio riconoscimento delle comunità montane sia al fine di realizzare una più moderna fase di sviluppo globale, organico, integrato e plurisettoriale per le zone montane (legge n. 97/1994), sia in ordine all'esercizio di funzioni a favore dei comuni di minore dimensione demografica e di concreta gestione di servizi da svolgersi a livello comprensoriale —:

quali siano state le ragioni che hanno portato il Governo ad escludere in modo inaspettato, immotivato e antidemocratico, nel decreto del 2 luglio 1996, istitutivo della conferenza Stato-città e autonomie locali, la rappresentanza dell'Uncem, prevedendo di contro, oltre all'Anci, quella dell'Upi;

se non ritenga di provvedere immediatamente ad inserire, nella costituenda conferenza, l'Uncem, anche alla luce dei numerosi incontri con rappresentanti del Governo che avevano in tali occasioni manifestato attenzione e apprezzamento per l'esigenza di una adeguata tutela dei piccoli comuni e delle Comunità montane.

(4-02384)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che le comunità montane, pur senza sottovalutarne il ruolo e l'importanza, non pos-

sono essere messe sullo stesso piano dei comuni e delle province. Esse, infatti, non hanno rilevanza costituzionale e, prese nel loro insieme, non rappresentano la totalità della popolazione, in quanto non sono costituite nella totalità del territorio. Peraltro, anche considerate singolarmente, hanno un minor grado di rappresentatività, in quanto i loro organi non derivano la loro investitura da una elezione popolare diretta, ma sono designati dagli organi dei comuni partecipanti. Solo i comuni e le province, infine, sono indicati dalla Legge n. 142/90 come enti titolari, oltre che di specifiche competenze amministrative proprie, anche della rappresentanza della generalità degli interessi delle rispettive popolazioni.

Tutto ciò appare sufficiente a giustificare la configurazione scelta per la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; pur tuttavia non è escluso che il ruolo delle comunità montane possa trovare adeguata valorizzazione in altre sedi e in altre occasioni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Micheli.

MORGANDO, e MERLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere - premesso che:

nel decreto istitutivo della conferenza Stato-Città e autonomie locali, firmato dal Presidente del Consiglio onorevole Romano Prodi il 2 luglio 1996, è stata prevista la partecipazione delle associazioni nazionali dei comuni e delle province, mentre è rimasta esclusa la rappresentanza dell'Uncem (Unione nazionale comuni enti montani);

l'Uncem, sin dalla sua costituzione nel 1952, si è impegnata essenzialmente al fine di salvaguardare la valorizzazione e la promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico delle popolazioni e dei territori montani meno favoriti dalla prevalente localizzazione delle risorse e dei processi produttivi nel paese;

a questa unione aderiscono volontariamente oltre 4000 comuni, interamente o

parzialmente montani, e 348 comunità montane, per un totale di oltre 10.000 residenti;

tali amministrazioni locali, nella situazione attuale, sono private della possibilità di rappresentare adeguatamente attraverso l'Uncem, le proprie ragioni, di partecipare con pari titolo e pari dignità ai processi consultivi e decisionali centrali, rispetto ai comuni e alle province di più ampia dimensione demografica —:

quali siano le ragioni che abbiano portato a questa esclusione;

quali iniziative si intendano adottare per favorire l'inserimento di realtà sociali del Paese storicamente più penalizzate come quelle montane. (4-02552)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che le comunità montane, pur senza sottovalutarne il ruolo e l'importanza, non possono essere messe sullo stesso piano dei comuni e delle province. Esse, infatti, non hanno rilevanza costituzionale e, prese nel loro insieme, non rappresentano la totalità della popolazione, in quanto non sono costituite nella totalità del territorio. Peraltro, anche considerate singolarmente, hanno un minor grado di rappresentatività, in quanto i loro organi non derivano la loro investitura da una elezione popolare diretta, ma sono designati dagli organi dei comuni partecipanti. Solo i comuni e le province, infine, sono indicati dalla Legge n. 142/90 come enti titolari, oltre che di specifiche competenze amministrative proprie, anche della rappresentanza della generalità degli interessi delle rispettive popolazioni.

Tutto ciò appare sufficiente a giustificare la configurazione scelta per la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; pur tuttavia non è escluso che il ruolo delle comunità montane possa trovare adeguata valorizzazione in altre sedi e in altre occasioni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Micheli.

OLIVO, OLIVERIO, BOVA, GAETANI, PITTELLA e SARACENI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

certamente meritorio ed efficace appare il rilancio della politica delle opere pubbliche avviata dal Ministro dei lavori pubblici, con significative ed apprezzate regole di trasparenza;

tale iniziativa consentirà adeguate ricadute occupazionali e la prosecuzione dello sviluppo in alcune aree del Paese;

preoccupazione suscita invece il fatto che le opere pubbliche finora proposte dal predetto Ministro in consiglio dei ministri riguardino in modo preponderante il nord e il nord-est del Paese (Variante di Valico, Pedegronda Lombarda, autostrada Valtrompia, Pedemontana Veneta, passante di Mestre, autostrada Ravenna-Mestre), mentre al centro ed al sud vengono riservati scarsi impegni e risorse;

soprattutto per il Sud, infatti, appaiono assolutamente insufficienti le ipotesi avanzate riguardanti soltanto l'ammmodernamento della Salerno-Reggio Calabria ed il completamento della Messina-Palermo, considerando che un deciso impegno per il sistema viario meridionale, a partire da antiche e riconosciute priorità quali, per esempio, quelle relative alla soluzione dei complessi problemi della disastata statale n. 106 Ionica, grande arteria di collegamento dell'autostrada Adriatica con la Sicilia che attraversa tre regioni meridionali, potrà rivelarsi senz'altro propedeutico per la ripresa produttiva ed occupazionale di queste aree in forte ritardo di sviluppo —:

se non si ritenga di dover modificare tali scelte per renderle più equilibrate sul versante delle aree meridionali e di doverle inserire in una programmazione pluriennale di cui sia possibile conoscere e discutere in Parlamento i criteri che debbono presiedere alla individuazione delle priorità;

se non si ritenga doveroso coinvolgere nelle suddette scelte le regioni e le autonomie locali interessate. (4-02646)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto di seguito.*

Questo Ministro, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ha operato nella definizione della programmazione esclusivamente tenendo presente le priorità di intervento su tutto il territorio nazionale, priorità date da elementi oggettivi in relazione all'esigenza dell'utenza, nel più ampio contesto dello sviluppo economico e sociale del Paese.

Come già anticipato alla Commissione permanente Ambiente-Territorio Lavori Pubblici questo Ministro ha condiviso la procedura impostata dal Ministero del Bilancio che si è proposto di revisionare tutti i fondi comunitari, visti in un'ottica complessiva, e quindi riassegnarli a opere immediatamente cantierabili.

A tal fine è stata effettuata una ricognizione di opere aventi tali requisiti nel settore della viabilità e della difesa del suolo e complessivamente ammontanti a L. 18.500 miliardi.

Non essendo disponibile una tale cifra si sono individuate le priorità, tra le quali quelle di seguito indicate, per un importo complessivo di circa 3500 miliardi.

Per quanto di attinente agli interventi nell'Italia meridionale, si sono assicurate ampie possibilità di finanziamento per gli assi stradali Brindisi-Lamezia; S.S.16 Adriatica; A13 Salerno-Reggio Calabria; A/20 Messina-Palermo; SS/131 Carlo Felice.

In particolare l'Unione Europea nell'ambito del quadro comunitario di sviluppo ha stanziato L. 1300 miliardi di cui, 391 destinati alla Salerno-Reggio Calabria, 237 alle Messina-Palermo, 330 all'itinerario Brindisi-Lamezia Terme e 85 all'itinerario Bari-Otranto.

Sono previsti ulteriori finanziamenti C.I.P.E. per un importo di circa 2000 miliardi destinati alla Salerno-Reggio Calabria.

La S.S. 106 Ionica, come riferisce l'ANAS del 27 settembre '96, è prevista nella possi-

bilità di detti finanziamenti in presenza di soggetti immediatamente cantierabili, che l'Ente è stato invitato ad accelerare, dando assicurazione in tal senso.

Per quanto di attinenza alla fase operativa si informa che per gli itinerari Bari-Otranto; Brindisi-Lamezia Terme e l'autostrada Messina-Palermo è in corso di ultimazione la procedura di valutazione di impatto ambientale ed i relativi progetti esecutivi.

Per l'Autostrada Messina-Palermo sono già stati pubblicati tutti i previsti bandi di gara con effettuazione entro la prima decade di dicembre.

Per quanto di attinente alla Salerno-Reggio Calabria l'ANAS ha predisposto uno studio preliminare di impatto ambientale per la valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente, delle individuazioni delle tratte da ammettere alla procedura di valutazione di impatto ambientale e quelle per le quali sarà sufficiente uno studio di inserimento ambientale.

Particolare attenzione merita anche l'itinerario Cagliari-Sassari, relativamente al quale la Regione Sardegna, responsabile dell'esecuzione e dell'acquisizione dei previsti pareri, ha assicurato che entro la prima decade di gennaio sarà consegnata al Ministero dell'Ambiente la progettazione e la relativa documentazione per l'avvio delle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

PANETTA e MARINACCI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

la circolare ministeriale n. 218 del 1996 si è tradotta in un dispositivo che danneggia i geologi, un quanto ne ignora le competenze professionali consentendo ai progettisti di effettuare indagini geotecniche che la legge e sentenze del Consiglio di Stato affidano ai geologi, con grave pregiudizio per l'autonomia dell'atto profes-

sionale, per la trasparenza delle operazioni e per la economicità dei risultati da raggiungere;

con le scelte operate dal Ministro Baratta si è privilegiata la figura dell'ingegnere e del progettista, mortificando le competenze del geologo, unica figura professionale in grado di fornire adeguate soluzioni ai gravi problemi di dissesto del territorio nazionale —:

se non ritenga di intervenire per modificare la circolare n. 218 alla luce delle normative vigenti che regolamentano la professione di geologo e alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 701/1995, che riconoscono al geologo la competenza in materia di relazioni geotecniche;

se non ritenga di riconoscere al geologo la direzione dei lavori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, in base alle normative di legge;

se non ritenga infine che le indagini geologiche e geotecniche previste dalla legge n. 109 del 1994 siano eseguite in forma autonoma, con rapporto diretto tra affidatario e professionista geologo e sia eliminata in tali indagini la possibilità del subappalto. (4-01880)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, riguardante le competenze dei geologi in materia geotecnica, si rappresenta quanto segue.

Gli interroganti si riferiscono al contenuto della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 218/24/3 del 9.1.96 avente per oggetto « istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica » con chiarimenti e precisazioni necessari per la corretta realizzazione delle opere disciplinate dalla legge 2.2.74 n. 64.

Si premette che la circolare in questione si conforma ai pareri emessi in materia dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nell'adunanza del 17 dicembre 1993 e successivamente nell'adunanza generale del Consiglio di Stato del 2 giugno 1994.

Le indicazioni in essa contenute, in ordine all'attività di progettazione e di direzione lavori, rispondono, inoltre, alle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di appalto di opere pubbliche.

Ciò premesso si segnala che:

1) l'interrogazione in oggetto afferma che la citata circolare danneggia professionalmente i geologi, relegandoli in ruolo subalterno rispetto ai progettisti. Tale affermazione non tiene nessun conto del fatto che è invece acclarata la competenza esclusiva del geologo in merito alla relazione geologica (in tutti i casi in cui essa è richiesta dal decreto ministeriale 11.3.88).

Inoltre, la circolare non esclude affatto che il geologo possa apportare il proprio contributo allo studio geotecnico, come affermato dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 2 giugno 1994.

2) gli interroganti ritengono poi che la sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 701/95 possa superare nei fatti la sentenza resa in adunanza generale dallo stesso consesso, poiché attribuirebbe ai geologi anche la competenza in materia di relazioni geotecniche, prima non riconosciuta.

Si osserva al riguardo che la sentenza n. 701/95 si riferisce al singolo caso e non ha valenza di carattere generale, riconoscibile, invece, nella sentenza del giugno 1994, come anche ha riconosciuto il TAR del Lazio con ordinanza dell'8.5.96.

3) quanto alla possibilità di riconoscere al geologo « direzione dei lavori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce » è da sottolineare che le indagini in sito ed in laboratorio che corredano la relazione geotecnica (secondo quanto previsto al penultimo capoverso del punto B.5. del decreto ministeriale 11.3.88) non possono considerarsi a sé stanti nel contesto della relazione geotecnica stessa, in quanto rispondenti ad una assoluta esigenza di unitarietà demandata, come già precisato, alla responsabilità del progettista.

4) per quanto concerne, infine, la possibilità che le indagini geotecniche siano eseguite in forma autonoma « con rapporto diretto tra affidatario e professionista geologo » è da rammentare che le indagini geotecniche si differenziano da quelle geologiche e formano parte integrante della relazione geotecnica.

Si ribadisce infine che la relazione geotecnica non è limitata a semplici fini geognostici (cioè alla conoscenza dei terreni) ma è mirata a definire le caratteristiche meccaniche di questi, in relazione alle strutture che su di essi insistono.

La materia geotecnica, in estrema sintesi, riguarda più compiutamente l'insieme terreno-struttura in elevazione e non può che ricadere nella piena responsabilità del progettista, come è infatti riconosciuto dal Consiglio di Stato nonché dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici e
incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

NICOLA PASETTO. — Al Ministro delle
finanze. — Per sapere — premesso che:

come è noto, l'articolo 2-quinquies del decreto-legge 564/1994, convertito con modificazioni, nella legge 656/1994, intitolato « Chiusura delle liti fiscali pendenti », era stato adottato dal legislatore con il duplice scopo di eliminare il cosiddetto « contenzioso minore », che soffocava e soffoca tuttora le varie Commissioni tributarie — di ogni ordine e grado — e di garantire allo Stato l'introito certo di lire 150.000, se la lite era di importo fino a lire 2.000.000, ovvero il 10 per cento del valore della lite, se questa era di importo superiore a lire 2.000.000, ma non superiore a lire 20.000.000, con esclusione di interessi, penali e soprattasse;

numerosi sono stati i contribuenti che entro il termine originario del 31 marzo 1995, successivamente prorogato al 31 luglio 1995, hanno presentato agli Uffici del registro la relativa domanda di definizione delle liti pendenti, corredata dalla attestazione di versamento tramite banca; senon-

ché, come è stato segnalato da più parti, gli Uffici del registro non riterrebbero accettabili dette domande di definizione per le controversie pendenti ed insorte a seguito di avvisi di liquidazione notificati ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 154, ed i cui attestati di rendita emessi dagli Uffici tecnici erariali risultano regolarmente impugnati avanti alle varie Commissioni tributarie, ed altresì per tutti gli altri atti di imposizioni emessi dagli Uffici del registro, concernenti imposte complementari o suppletive, non dipendenti da accertamenti di maggior valore;

ciò è motivo di notevoli lamentele da parte di quei contribuenti, e non sono pochi, che hanno richiesto la definizione ai sensi dell'articolo 2-*quinquies* della legge 656/1994, che hanno effettuato il relativo versamento, e che — ora — si vedono denegata la possibilità di fruire della legge in parola, pur ritenendo esistere pienamente i presupposti per la sua applicazione;

al riguardo, si ritiene che le ordinate proteste fin qui sollevate dai contribuenti siano legittime, in base alle considerazioni che si espongono di seguito:

in merito alle controversie pendenti per avvisi di liquidazione emessi ai sensi della legge n. 154 del 1988, il Ministero delle finanze, con circolare n. 88/E del 24 marzo 1995, al punto 3.2) lettera C), ha diramato chiarimenti a tal riguardo, precisando che le liti fiscali relative ai casi in cui i contribuenti abbiano chiesto di avvalersi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, sono esclusi da tale tipo di definizione, nella considerazione che l'Ufficio non procede mai alla rettifica del valore dichiarato, ma si limita a richiedere le maggiori imposte derivanti dalla differenza tra il valore calcolato sulla base della nuova rendita catastale attribuita e quello dichiarato in atto dalle parti.

Ma lo stesso ministero non ha forse considerato che le controversie instaurate avverso gli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici del registro ai sensi della legge

154/1988, il più delle volte sono state precedute da altri ricorsi proposti dagli stessi contribuenti avverso gli attestati di rendita comunicati dagli Uffici tecnici erariali, e, in altre circostanze, risulta addirittura che i predetti UU.TT.EE. non hanno mai provveduto a comunicare la rendita attribuita ai sensi della legge 154/1988 alle parti in atto, ma si sono limitati ad espletare la procedura solo nei confronti degli Uffici del registro, disattendendo, in tal modo, le chiare disposizioni di legge in materia.

Nella realtà, si verifica che le Commissioni tributarie di secondo grado sono orientate a rivedere, e, spesse volte, ad accogliere, le richieste documentate dei contribuenti, tendenti ad ottenere la revisione della rendita catastale attribuita dagli UU.TT.EE., i quali, per quanto si è avuto modo di appurare, non propongono quasi mai appello avverso le diverse decisioni delle Commissioni tributarie, ancorché favorevoli alle parti ricorrenti, anche perché la rendita viene attribuita con il sistema meccanografico, cioè con un metodo sicuramente opinabile, in quanto consiste nell'attribuzione automatica di un classamento calcolato sulla base dei dati contenuti in un dischetto fornito dal Ministero delle finanze.

Tale metodo non tiene assolutamente conto delle reali, diverse ed effettive condizioni in cui versano gli immobili trasferiti, oggetto di richiesta di classamento, ed il risultato che si ottiene in tal modo viene contestato nella quasi maggioranza dei casi.

Solo con un opportuno sopralluogo da parte dei funzionari degli UU.TT.EE. si riuscirebbe ad evitare gli errori che vengono compiuti « d'ufficio »; ma ciò non avviene.

Si verifica, pertanto, che gli Uffici del registro possono anche vedere completamente annullata la pretesa fiscale avanzata con gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi della legge 154/1988, ogni qualvolta viene rivista la rendita catastale, direttamente dagli UU.TT.EE. o a seguito delle decisioni delle Commissioni tributarie, ov-

vero a seguito di riesame delle pratiche in conseguenza della richiesta di revisione presentata dagli intestatari dei beni.

Per non parlare della assurda situazione che si verifica allorché, come sopra precisato, la rendita catastale non viene comunicata alle parti richiedenti.

In tali casi, i contribuenti che si oppongono agli avvisi di liquidazione degli Uffici del registro eccepiscono la nullità degli stessi per mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle disposizioni di cui alla legge 154/1988, invocata negli atti o nelle dichiarazioni.

Per queste situazioni, è quasi scontato un accoglimento dei ricorsi da parte delle Commissioni tributarie.

Poiché tali casi hanno creato un numero rilevante di controversie, il cui esito è alquanto aleatorio per lo Stato, si renderebbe quindi necessario e conveniente far rientrare i ricorsi presentati avverso gli avvisi di liquidazione di specie fra le controversie ammesse alla definizione delle liti pendenti di cui alla legge in parola, anche per sanare eventuali irregolarità nella procedura seguita dagli UU.TT.EE., considerato, comunque, che non era certamente intenzione del legislatore operarne la esclusione, in sede di formulazione della legge.

Del resto, lo stesso ministero delle finanze, con la circolare n. 89/E del 14 giugno 1994, concernente la legge 30 dicembre 1991, n. 413, aveva ritenuto possibile l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 53, comma 2, della legge 413/1991, che prevedeva l'aumento del 25 per cento del valore dichiarato, anche quando in atto fosse stata richiesta l'attribuzione della rendita catastale ai sensi della legge 154/1988, ancorché non notificata alle parti, al 30 settembre 1991.

Lo stesso ministero basava le proprie istruzioni sulla considerazione che « ... una siffatta controversia debba considerarsi di valutazione, in quanto la diversa quantificazione della base imponibile, sebbene non determinata mediante un accertamento diretto, da parte dell'Ufficio del registro, è pur sempre legata strumentalmente ad accertamenti di fatto effettuati dall'UTE, cioè

all'esatta attribuzione della rendita catastale. A tale proposito, si ricorda che già si è provveduto, con risoluzione ministeriale n. 3509191/92 del 17 dicembre 1992, a chiarire che il contenzioso sorto in materia, dando origine a controversie di valutazione, è condonabile ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 413 del 1991 ».

innegabile, sebbene con riferimento a due leggi ben distinte, ma emanate con lo stesso scopo, che il ministero delle finanze, con le due circolari sopra richiamate, ha espresso pareri opposti e dato interpretazioni diverse a situazioni concernenti controversie della stessa specie;

per quanto riguarda poi le controversie per atti di imposizione concernenti l'imposta complementare o suppletiva — non dipendente da accertamento di maggior valore — le lamentele dei contribuenti sono più che legittime.

Trattasi infatti di controversie insorte successivamente alla registrazione di atti o dichiarazioni e che investono questioni cosiddette « di diritto » e che il più delle volte « di diritto » non sono, trattandosi di comportamenti non uniformi tenuti dagli Uffici del registro, i quali, nell'ambito del proprio potere discrezionale, ritenendo di operare nel pieno rispetto delle norme di legge, emettono atti impositivi per imposte complementari o suppletive che, a seguito del contenzioso instaurato regolarmente dai contribuenti, sfociando, per la quasi totalità, in pronunzie sfavorevoli allo Stato emesse dalle varie Commissioni tributarie.

Valga, uno per tutti, ma se ne potrebbero dettagliatamente indicare molti altri, l'esempio dei vari supplementi elevati dagli Uffici del registro in tema di agevolazioni della cosiddetta « prima casa », di cui alla legge 168/1982, in capo ai soggetti non residenti, al momento dell'atto, nel comune ove era situato l'immobile acquistato.

Le varie pronunzie sfavorevoli all'Era-rio, rese — nel frattempo — dalle Commissioni tributarie e, per ultima, dalla Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 1896 del 15 febbraio 1992, hanno convinto ed indotto il ministero delle finanze ad abbandonare

l'orientamento in precedenza impartito ai dipendenti Uffici del registro con circolare n. 29.09.1949 del 2 giugno 1982.

Tale ravvedimento è però avvenuto con ben dieci anni di ritardo, e precisamente con circolare del 20 aprile 1993, e gli Uffici del registro, dopo aver dedicato parecchio tempo e personale (con i relativi costi che tale procedura rende necessari) per sostenere la tesi del ministero, hanno dovuto chiedere quasi scusa ai contribuenti-ricorrenti che si trovavano nella situazione in parola e che, con la circolare del 1993, si vedevano ora accogliere le proprie legittime ragioni.

Ciò non costituisce un caso isolato e se ne potrebbero elencare anche degli altri, che in questa sede si omettono per brevità.

Per le controversie di specie e per le altre aventi per oggetto imposte complementari o suppletive, non collegate ad accertamento di maggior valore, sarebbe quindi più conveniente per lo Stato accettare le varie richieste di definizione ai sensi della legge in parola, che da una parte assicura una entrata certa, anche se minima, a favore dell'Erario, e, dall'altra, consente di sfoltire effettivamente il contenzioso pendente, che, altrimenti, rimarrebbe in vita con un'eccezione in più a favore dei contribuenti, e cioè la mancata accettazione da parte degli Uffici del registro delle domande di definizione delle liti pendenti.

E ciò non solo per ragioni di convenienza fiscale, ma perché tali controversie di specie rientrano nelle disposizioni di legge sopra richiamate e non si intravede il motivo che giustifica e legittima la loro esclusione.

Quindi, se l'intento e lo scopo con il quale è stata approvata la legge in parola, era quello di eliminare il cosiddetto « contenzioso minore », non si capisce perché il ministero delle finanze ritenga di operare tutti quei « distinguo » contenuti nella circolare n. 197/E del 30 novembre 1994, che produrranno l'effetto contrario rispetto a quello voluto dalla legge, e cioè faranno solo « aumentare » il contenzioso minore già in essere avanti alle Commissioni tributarie.

doveroso, quindi, che lo stesso ministero provveda a rettificare le istruzioni impartite agli Uffici del registro concernenti le materie sopra richiamate, e che, di fatto, costituiranno sicuramente un ostacolo insormontabile che aggraverà ancor di più il lavoro degli Uffici preposti, con ulteriori notevoli costi a carico dello Stato per entrate, non certe, né liquide, né esigibili —:

alla luce di quanto sopra esposto, se non intenda in parte rettificare la circolare n. 88/E del 24 marzo 1995 e precisamente al punto 3.2), lettera c), includendo nella possibile definizione delle liti pendenti ai sensi dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 656/1994, anche le controversie pendenti fino alla data del 31 dicembre 1994, in ogni stato e grado, concernenti avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici del registro ai sensi della citata legge 154/1988 e la rettifica del punto 1.4.1 della circolare n. 197/E del 30 novembre 1994, al fine di comprendere nella possibile definizione delle liti pendenti anche le controversie per atti impositivi concernenti imposte complementari o suppletive, non dipendenti da accertamento di maggior valore. (4-00180)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, dopo aver svolto talune considerazioni sull'applicazione dell'articolo 2 quinquies (chiusura delle liti fiscali pendenti) del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 564 convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, in particolare con riferimento alle controversie insorte a seguito di avvisi di liquidazione emessi, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 154, in materia di imposta di registro, chiede di conoscere se l'Ammistrazione finanziaria non intenda rettificare talune circolari emanate per fornire chiarimenti sulla portata applicativa delle disposizioni di cui alla normativa sopra citata. Ciò al fine di comprendere nella definizione delle liti pendenti anche le controversie per atti impositivi concernenti imposte complementari o suppletive, non dipendenti da accertamento di maggior valore.*

In particolare, la S.V. Onorevole sottolinea come, nei confronti di numerosi contribuenti che hanno presentato domanda di definizione delle liti pendenti, ai sensi del predetto articolo 2 quinquies, con riferimento alle cennate controversie, i competenti uffici del registro abbiano ritenuto inaccettabili tali domande.

Al riguardo, è il caso, preliminarmente, di svolgere taluni brevi cenni al quadro normativo cui ci si riferisce.

L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) prevede l'applicazione del cosiddetto criterio di « valutazione automatica » degli immobili, consistente, in buona sostanza, nella determinazione del valore degli stessi mediante l'applicazione di un moltiplicatore alla loro rendita catastale.

Con l'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 10, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154, si è inteso estendere l'applicazione del predetto criterio di « valutazione automatica » anche ai fabbricati non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita, prevedendo, al momento dell'attribuzione della rendita da parte dell'Ufficio tecnico erariale, la liquidazione dell'imposta calcolata sulla differenza tra il valore così determinato definitivamente e quello precedentemente dichiarato.

Il citato articolo 12, nel prevedere l'estensione dell'ambito applicativo di tale meccanismo, ha prescritto specifici adempimenti per i contribuenti; in caso di omissione di tali adempimenti, i competenti Uffici del registro debbono procedere alla valutazione in base al valore venale dei beni, ai sensi del comma 1 del menzionato articolo 52 del decreto n. 131 del 1986.

In conseguenza, va dedotto che l'imposta liquidata e richiesta in forza delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto n. 70 del 1988 non può essere considerata alla stregua di un'imposta complementare per maggior valore accertato, quale, per contro, può essere quella liquidata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 52 del decreto n. 131 del 1986.

Tale principio è adeguatamente supportato dalle considerazioni svolte dall'Avvoca-

tura dello Stato in occasione di un parere reso nella materia che ci occupa, nonché dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 463 del 19-26 ottobre 1995, che ha dichiarato costituzionalmente legittimo il più volte richiamato articolo 12 della legge n. 154 del 1988. È il caso di evidenziare che la questione di legittimità era stata sollevata con riferimento alla mancata previsione della comunicazione al contribuente, da parte dell'Ufficio tecnico erariale, del certificato contenente l'attribuzione della rendita catastale.

Il principio di che trattasi, peraltro, non è contraddetto dalla circostanza, segnalata dalla S.V. Onorevole, che per le controversie in argomento fosse stata prevista la possibilità di definizione agevolata mediante presentazione di istanza ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e delle istruzioni emanate con la circolare ministeriale n. 69/E del 14 giugno 1994.

Al riguardo va infatti precisato come le norme della legge del 1991 in materia di definizione agevolata avessero un ambito di applicazione molto vasto (ciò è confortato dal fatto che potevano essere oggetto di definizione, con modalità particolari, anche atti per i quali non era stato ancora notificato avviso di accertamento), e concretizzassero, nelle intenzioni del legislatore, un vero e proprio provvedimento di condono. Infatti, nella stessa circolare n. 69/E, laddove venne chiarito che era ammessa la possibilità di definire il rapporto tributario anche nell'ipotesi in cui « alla data del 30 settembre 1991, pur in presenza di regolare istanza — ex articolo 12 della legge n. 154 del 1988 — non fosse ancora stato notificato l'avviso di liquidazione dell'imposta », fu ribadita la natura eccezionale della norma di cui all'articolo 53, comma 2, della legge n. 413 del 1991, norma di cui si intendeva comunque dare la più ampia applicazione.

Lo stesso non può valere per la « ratio » ispiratrice della disciplina in materia di chiusura delle liti fiscali pendenti, con la quale il legislatore non ha inteso introdurre una sanatoria generalizzata, ma ha voluto prevedere la possibilità di definire solo alcuni tipi di controversie, in particolare quel

le legate ad accertamenti di maggior valore, ovvero quelli di natura estimativa.

V'è da sottolineare, peraltro, che i chiarimenti forniti con le circolari di cui viene chiesta la rettifica vanno in senso perfettamente conforme al dettato normativo. Invero, il sopra richiamato articolo 2 quinquies del decreto n. 564 del 1994, nel disporre la possibilità di definire le liti fiscali pendenti ed il loro limite di valore, chiarisce, al comma 4, che « il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e condominiale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato », con ciò riferendosi evidentemente alla sola imposta complementare derivante da accertamento di maggior valore.

Ulteriore argomento, a sostegno della impostazione assunta in merito all'inapplicabilità dell'articolo 2 quinquies alle fattispecie in parola, è dato rinvenire nella disposizione di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, laddove è disposto che « restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate ». Infatti, atteso che, in virtù dell'articolo 56 del già citato decreto n. 131 del 1986, il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti di imposta per il maggior valore accertato o di imposta suppletiva, anche in presenza di gravame l'imposta complementare diversa da quella per maggior valore accertato — e quindi anche quella dovuta ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 154 del 1988 — deve essere riscossa per intero, salvo il diritto al rimborso in caso di decisione favorevole della lite.

Di conseguenza, nell'ipotesi in cui si volessero ritenere definibili le controversie in esame ai sensi delle disposizioni del più volte citato articolo 2 quinquies, ne scaturirebbe l'effetto aberrante di dover versare le somme previste per la chiusura delle liti fiscali, a seconda del valore della lite, oltre l'intera imposta liquidata.

Parimenti deve concludersi per la fattispecie evidenziata a titolo esemplificativo

nell'interrogazione, concernente le controversie insorte a seguito di decadenza da agevolazioni fiscali. Per quanto concerne infatti le agevolazioni previste dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, l'Amministrazione finanziaria aveva in un primo tempo adottato una determinata interpretazione, esplicitata dettagliatamente nella circolare 2 giugno 1982, n. 29/9/1449; successivamente, con la risoluzione ministeriale n. 300155 del 20 aprile 1993, si è accolta la chiave di lettura fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1896 del 1992, impartendo istruzioni nel senso di abbandonare le controversie pendenti sulla questione (limitatamente all'applicazione della legge n. 168 del 1982, atteso che agevolazioni simili sono state introdotte con la legge 5 aprile 1985, n. 118, di conversione del decreto n. 12 del 1985). Peraltro, ammettere alla definizione tali ultime controversie costituirebbe atteggiamento illogico nonché fortemente scorretto da parte dell'Amministrazione finanziaria, poiché significherebbe richiedere ai contribuenti il pagamento delle somme previste per la chiusura delle liti con riferimento e procedimenti per i quali è stato ritenuto opportuno disporre l'abbandono.

Sulla base delle considerazioni sinora svolte, non può che rappresentarsi, quindi, che non appare proponibile l'ipotesi di una rettifica delle circolari in argomento nel senso auspicato nell'interrogazione, essenzialmente poiché, come sopra esplicitato, ne conseguirebbe un'interpretazione contraria alla lettera della legge; per raggiungere gli obiettivi auspicati dalla S.V. Onorevole, in conclusione, potrebbe eventualmente procedersi soltanto mediante l'adozione di apposita previsione normativa, qualora la volontà politica dovesse indirizzarsi in tal senso. È comunque il caso di rammentare la disciplina di delega contenuta nel disegno di legge recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica (c.d. collegato alla legge finanziaria per il 1997), volta ad un riordino in materia di imposta di registro, nonché, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, prevista nello stesso provvedimento, per la semplificazione degli adempimenti formali, quello consistente nella riorganizzazione degli adempimenti con-

nessi agli uffici del registro con contestuale attribuzione al Dipartimento del territorio della gestione degli atti immobiliari.

Per quanto concerne, infine, gli adempimenti degli Uffici tecnici erariali in sede di attribuzione delle rendite catastali, si fa presente che le numerosissime istanze presentate ai sensi del più volte citato articolo 12 del decreto n. 70 del 1988 hanno determinato un'ingente mole di lavoro presso gli uffici medesimi. L'Amministrazione finanziaria, in ottemperanza al disposto dell'articolo 11 del predetto decreto (che, nell'ottica di una semplificazione delle procedure di accatastamento delle unità immobiliari urbane, prevede che il classamento delle stesse possa essere effettuato anche senza visita sopralluogo), ha di conseguenza individuato delle procedure di classamento automatico (DOCFA) che consentono, mediante un programma informatico in via di adozione presso tutti gli uffici preposti, la denuncia dei fabbricati a cura del contribuente, il quale può avvalersi di un tecnico abilitato. I risultati del classamento automatico vengono comunque controllati dai competenti uffici, i quali sono tenuti a dare comunicazione dell'avvenuto classamento.

In considerazione dell'elevato numero di unità immobiliari soggette a tale procedura, gli uffici possono procedere alla notificazione in oggetto mediante pubblicazione nei locali comunali, ai sensi dell'integrazione ministeriale all'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano, formalizzata in data 6 ottobre 1989, n. 3/3309 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1989.

Il Ministro delle finanze: Visco.

NICOLA PASETTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

è noto che lo Stato ha stanziato somme ingenti al fine di realizzare varie opere in vista del Giubileo proclamato per l'anno duemila;

gli interventi dello Stato non saranno realizzati solo nella città di Roma, bensì distribuiti in varie regioni italiane;

in relazione a tale iniziativa di spesa appare quanto mai opportuno cercare di concretizzare fin da subito quel decentramento, quel federalismo invocato a gran voce da ogni parte —:

se non intendano attivarsi per l'emanazione di un decreto-legge con il quale si preveda che i fondi indicati nella presente interrogazione vengano gestiti dalle regioni e dai comuni, stabilendo, eventualmente, forme di controllo da parte dell'Amministrazione centrale sull'impiego del pubblico denaro. (4-00806)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto di seguito.

Per quanto attiene all'individuazione di altri comuni al di fuori della Regione Lazio l'articolo 1 comma 11 del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 551 stabilisce che con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità connesse alla celebrazione dell'Anno Santo di cui al comma I dell'articolo 1 del decreto legge medesimo.

Si fa inoltre presente che il Governo ha presentato, in sede di collegato alla finanziaria '96, una serie di emendamenti per disciplinare la procedura di attuazione degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo per il fuori Lazio.

Come riferito da questo Ministro alla Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici nella seduta del 10 ottobre 1996 nel disegno di legge finanziaria sono ora previste delle somme per rate di ammortamento mutui a decorrere dal 1998, il che non significa — ove il Parlamento lo ritenga — che gli impegni non possano essere assunti già a partire dal prossimo anno.

Per quanto di attinente alle procedure questo Ministro, come riferito nella citata Commissione, ha ipotizzato di attribuire al

Ministro dei Beni Culturali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, l'approvazione del piano degli interventi.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

NICOLA PASETTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

in provincia di Verona esiste la strada statale n. 434 denominata « Transpolesana »;

in suddetta strada si sono verificati numerosi incidenti stradali, che fino ad oggi hanno provocato la morte di 83 persone, l'ultima delle quali è avvenuta nella mattinata del 21 giugno 1996;

da anni si attende la collocazione nella predetta strada di una barriera spartitraffico che impedisca i passaggi fra le corsie di marcia, con invasione della carreggiata opposta;

la maggior parte degli incidenti sarebbe stata evitata se tale opera fosse stata realizzata —:

se non intenda immediatamente intervenire presso l'Anas affinché si dia corso all'esecuzione di tale elementare opera. (4-01257)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si informa di quanto di seguito.*

Con lettere del 2.7.96 e 5.9.96 sono state richieste all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltramento delle informazioni richieste e in considerazione dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dal Parlamentare interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS di cui all'articolo 1, comma 4 del D. Leg.vo del 26.2.94 n. 143 questo Ministero ha incaricato con

lettera in data 25.9.96 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente in loco dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota del 03.10.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste.

Con tale nota l'ANAS informa che il progetto che prevedeva i lavori di completamento ed adeguamento della sede stradale alle norme CNR tipo 3° con installazione di barriere centrali ed eliminazione degli incroci a raso lungo la S.S. 4343 da Legnago a Rovigo è stato approvato dall'ANAS nell'anno 1993.

In corso di esecuzione dei lavori, affidati all'impresa Romagnoli S.p.a., sono emerse alcune problematiche tra le quali quella della necessità di adeguare le caratteristiche delle barriere metalliche alla normativa di cui al decreto ministeriale 223/93. Per tale motivo l'ANAS ha redatto una perizia di variante, dalla quale è stata stralciata, per motivi tecnico economici, la parte riguardante le barriere spartitraffico centrale e laterali.

Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali nel rilasciare parere favorevole all'esecuzione dei lavori ha posto come condizione che nello spartitraffico centrale venisse inserita una siepe e venissero sistemate a verde le scarpate.

A causa dei problemi tecnici che l'attuazione di tali prescrizioni comporterebbe l'ANAS ha redatto un progetto di variante prevedendo la sostituzione della siepe centrale con due laterali.

Tale progetto è stato approvato nella conferenza dei servizi (richiesta della Soprintendenza ai BB.CC. di Verona) in data 29.3.95 e successivamente ha ricevuto l'approvazione della Regione Veneto ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77.

Attualmente il progetto n. 84 del 2.7.96 inerente i « lavori di fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza su spartitraffico centrale e bordo laterale » lungo la S.S. 434 è all'esame degli Uffici Tecnici e Amministrativi dell'ANAS per la predisposizione degli atti di finanziamento dei lavori in questione e per poter avviare la procedura di appalto.

Eventuali difformità tra il contenuto della nota dell'A.N.A.S., sopra riportato, e le risultanze dell'accertamento disposto saranno comunicate, unitamente ad eventuali provvedimenti assunti, al Parlamentare interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

NICOLA PASETTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

da anni i cittadini di Montegrotto Terme (PD) attendono il completamento di una circonvallazione nella parte ovest della città, opera assolutamente indispensabile per alleggerire dall'intenso traffico il centro cittadino;

tale opera è stata in realtà iniziata, ma, come spesso capita in Italia, mai terminata, e quindi appare come urgente completare tale strada al fine di evitare che anche il tratto già realizzato deperisca;

tra l'altro, tale circonvallazione rappresenta un collegamento ideale per il locale svincolo « Terme Euganee » dell'autostrada Padova-Bologna —:

quale azione intenda intraprendere, e quali atti adottare per portare a compimento l'opera pubblica di cui alla presente interrogazione. (4-01624)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si informa quanto di seguito.*

Con lettere del 10.07.1996 e 5.09.1996 sono state richieste e sollecitate all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltro delle informazioni richieste e in considerazione dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuito al fatto dal Parlamentare interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS di cui all'ar-

ticolo 1, comma 4 Decreto Leg.vo del 26.02.1994 n. 143, questo Ministro ha incaricato con lettera in data 25.09.1996 l'Ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente in loco dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota prot. n. 907 del 27.9.1996, a disposizione del Parlamentare interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste e sollecitate con nostre del 10.7.1996.

Con tale nota l'ANAS informa che non sono previsti interventi relativi alla circonvallazione di Montegrotto Terme sulla statale n. 250.

Tale arteria, riferisce inoltre la nota, è stata peraltro inserita tra le strade statali proposte per la declassificazione, come previsto dall'articolo 2 comma 6 del Nuovo Codice della Strada relativamente alla razionalizzazione delle reti viarie compartimentali.

Eventuali difformità tra quanto comunicato e le risultanze dell'accertamento disposto saranno comunicate da questo Ministro, unitamente ad eventuali provvedimenti assunti al Parlamentare interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

NICOLA PASETTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

nel passato, più volte, senza avere mai ricevuto la minima risposta, questo interrogante si è dovuto occupare delle vicende riguardanti la strada statale n. 434, a quattro corsie, la cosiddetta « Transpolesana », a causa dei numerosi incidenti mortali (ottantatré morti) che vi si sono verificati;

la causa della maggior parte dei sinistri si può ricondurre tranquillamente alla mancanza di elementari accorgimenti tecnici, quali ad esempio uno spartitraffico che divida i due sensi di marcia, tale da impedire salti di corsia o criminali inversioni di marcia che, purtroppo, sono all'ordine del giorno;

i lavori di completamento della predetta strada statale sono stati affi-

dati dall'Anas nell'aprile 1996, alla ditta CO.IN.PRE s.r.l., con il 46 per cento di ribasso sul prezzo di base, d'asta che era stato fissato in 45 miliardi e 440 milioni;

ad una verifica camerale, si è potuto constatare che la quote della CO.IN.PRE. appartengono per il 99,5 per cento alla CO.MA.PRE. SpA, società quest'ultima che aveva ceduto il giorno 8 febbraio 1995 il ramo di azienda relativo alle costruzioni stradali alla s.r.l. controllata, guarda caso due mesi prima dell'appalto indetto dall'Anas, e meno di un mese prima della messa in liquidazione, avvenuta il 3 marzo 1995, della CO.MA.PRE.;

è giunta notizia, tra l'altro, che la CO.MA.PRE. abbia chiesto un concordato fallimentare;

non risultano, sempre dai certificati ottenuti dalla Camera di commercio, es-servi addetti all'attività delle due società;

appare incredibile che l'Anas abbia potuto affidare lavori di tale importanza (a tutt'oggi nemmeno iniziati) e per tali importi ad una società a responsabilità limitata dal capitale sociale di soli venti milioni di lire, che ha praticato un ribasso tanto consistente, di fatto fuori mercato;

risulta all'interrogante che altri enti pubblici, fra i quali la regione Veneto e la società aeroportuale di Verona, abbiano escluso, più o meno nello stesso periodo, la CO.IN.PRE. dalle gare proprio per l'assoluta inaffidabilità della società —:

quali urgenti indagini intenda compiere per verificare quanto denunciato dall'interrogante, ed inoltre in quale modo intenda procedere per dare corso ai lavori indispensabili per rendere sicura quella che può ormai essere tragicamente definita « la superstrada della morte », percorsa realmente con cuore in gola, specialmente nei nebbiosi mesi invernali, dagli utenti costretti a percorrerla per motivi di lavoro.

(4-02092)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si informa di quanto di seguito.*

Con lettera del 23.7.96 sono state richieste all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltro delle informazioni richieste e in considerazione: dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dal Parlamento interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS di cui all'articolo 1, comma 4 del D.Leg.vo del 26.2.94 n. 143 questo Ministero ha incaricato con lettera in data 25.9.96 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente in loco dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota n. 1415 del 24.10.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste.

Con tale nota l'ANAS informa che in merito alla realizzazione dello spartitraffico centrale della SS. 434 « transpolesana », dette opere sono suddivise in più lotti:

LOTTO 3°: a seguito della intervenuta modifica delle normative tecniche riguardanti le barriere stradali, l'ANAS ha dovuto stralciare dette opere dal progetto originario e predisporre uno nuovo a sé stante adeguandosi alle normative vigenti; il nuovo progetto è stato approvato in linea tecnica ed attualmente è in corso di predisposizione per l'appalto ed il finanziamento.

LOTTO 1° e 2°: lo spartitraffico di questi due lotti potrà essere eseguito, solo dopo la fine dei lavori di adeguamento ed allargamento della sede stradale appaltati di recente.

Per quanto riguarda i lavori di allargamento ed adeguamento della SS. 434 « Transpolesana » sono stati appaltati i lavori del 1° e 2° lotto.

LOTTO 1°: i lavori appaltati dall'Impresa Toto S.r.l. di Chieti sono stati consegnati in data 21.12.1995 e dovranno essere terminati entro il 19.12.1997. I lavori procedono regolarmente; a seguito di alcune

richieste del Comune di S. Giovanni in Lupatoto, l'ANAS ha dovuto procedere alla redazione di una perizia di variante tecnica senza aumento di spesa e senza proroghe ai tempi contrattuali, che è stata già approvata ed il cui atto aggiuntivo con l'Impresa è stato già perfezionato.

LOTTO 2°: i lavori appaltati dall'Impresa COINPRE di Roma sono stati consegnati sotto riserve di legge in data 30.01.1996. Il contratto è in corso di stipula (si è in attesa del certificato antimafia).

Dal certificato della Camera di Commercio risultano i nominativi delle cariche sottolencate:

Amministratore Unico Sig. Narco GIOVANNUCCI;

Direttore Tecnico: Sig. Carlo FRICCHIONE;

Procuratore Speciale: Sig.ra M.R. CAFARO

Procuratore: Sig. Francesco FIORILLO.

Lo stato dei lavori risulta il seguente:

L'Impresa ha proceduto solo alla presa delle aree. In data 5.7.96 con ordine di servizio n. 3 la DL ha ordinato all'Impresa di dare concreto inizio ai lavori.

L'ANAS sta attualmente esaminando l'attuale situazione di stallo del cantiere per la formulazione delle conseguenti eventuali determinazioni.

L'esclusione della Impresa COINPRE dalla gare ANAS non è apparsa, all'ANAS stessa, legittima, in mancanza di adeguati strumenti legislativi che consentano all'Ente di approfondire le indagini sui ribassi offerti.

Eventuali difformità tra il contenuto della nota dell'ANAS, sopra riportato, e le risultanze dell'accertamento disposto, saranno comunicate, unitamente ad eventuali provvedimenti assunti, al Parlamentare interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

sull'autostrada A30 (Caserta-Roma), nel tratto che interessa il comune di mercato S. Severino (Salerno) si stanno effettuando i lavori per l'ampliamento della barriera autostradale;

i lavori, in una logica di velocizzazione, in considerazione dell'avvicinarsi dell'esodo vacanziero, sottopongono a massacranti turni di lavoro gli operai;

i caselli autostradali, posti pericolosamente ad « elle », si trovano a meno di cinquanta metri dal ponte che si sta allargando e sono ubicati tra due gallerie;

i lavori, nella zona di « Acquarola », che interessano una strada provinciale fanno sì che si crei un abbassamento del terreno, creando difficoltà agli utenti anche in considerazione del fatto che la strada, già in fortissima pendenza, sarà resa ancor più veloce;

per oltre un chilometro, il tratto della provinciale interessato dai lavori di sbancamento, oltre ad essere in pendenza, termina improvvisamente con un incrocio, non è illuminato né presenta marciapiedi per i pedoni;

si sta ampliando di tredici metri il ponte dell'autostrada, creando un lungo tunnel, tale da procurare al di sotto di questo, un ristagno di acqua pericolosissimo per le automobili in transito;

nessuna tabella è stata esposta per pubblicizzare i lavori in corso —:

quali provvedimenti intenda adottare per la sicurezza degli automobilisti nel tratto autostradale in questione e se non risulti necessario rivedere l'ubicazione dei caselli della barriera ubicati tra due gallerie.

(4-01994)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si informa di quanto di seguito.

Con lettere del 19.07 e 10.9.96 sono state richieste all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltro delle informazioni richieste e in considerazione dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dal Parlamento interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS di cui all'articolo 1, comma 4 del D.Leg.vo del 26.2.94 n. 143 questo ministero ha incaricato con lettera in data 25.9.96 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente in loco dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota del 27.09.96, a disposizione del Parlamento interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste e sollecitate con nostre del 19.07 e 10.09.96.

Con tale nota l'ANAS informa che i lavori di ampliamento del piazzale della stazione di Salerno dell'Autostrada A30 (Casserta-Nola-Salerno), si rendono necessari per migliorare l'accesso al piazzale stesso ed alle corsie, in modo tale da ridurre sia i tempi di sosta che i livelli di inquinamento acustico ed atmosferico.

Per quanto riguarda la posizione dei caselli della stazione in questione, non esistono, a detta dell'ANAS, situazioni di pericolosità e l'utilizzo delle cinque corsie laterali avviene solamente in periodo di esodi estivi per contenere le code nell'ambito del piazzale.

L'incidentalità del tratto in questione risulta, dalla stessa nota, essere quasi nulla in quanto i sinistri in loco sono stati quasi azzerati con l'installazione, risalente a circa 10 anni fa, di un impianto semaforico che blocca il traffico prima della galleria nel momento in cui le code del piazzale della stazione superano i limiti di sicurezza.

Inoltre i lavori di ampliamento dell'impalcato e l'abbattimento della livelletta, prevedono tutti gli accorgimenti necessari per una corretta regolamentazione delle acque

superficiali, evitando anche il crearsi dei ristagni durante la realizzazione dei lavori.

I lavori in questione sono ampiamente pubblicizzati mediante due cartelli posti nella sede autostradale, uno in carreggiata Nord e l'altro in carreggiata Sud.

Eventuali difformità tra il contenuto della nota dell'A.N.A.S., sopra riportato, e le risultanze dell'accertamento disposto saranno comunicate, unitamente ad eventuali provvedimenti assunti, al Parlamento interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

PERETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

per il Giubileo del 2000 sono stati stanziati più di 4.700 miliardi;

questo immenso fiume di denaro dovrebbe servire a finanziare progetti che devono essere ultimati entro il 1999, pena l'inservibilità ai fini delle manifestazioni del Giubileo;

esiste il fondato timore che i tempi di realizzazione di buona parte di tali progetti siano incompatibili con la scadenza perentoria del 1999;

il programma dei lavori per Italia '90, in occasione della finale dei campionati del mondo di calcio, ha mostrato un campionario di opere inutili, costose e programmate oltre i tempi del loro utilizzo, con grande spreco di denaro pubblico e fenomeni di corruzione —:

quale sia lo stato della programmazione dei singoli progetti, in particolare lo scadenario delle fasi di progettazione, realizzazione e consegna delle opere;

se non sia il caso di stralciare fin d'ora dal programma quei progetti la cui

ultimazione sia prevista oltre il 1999, e che quindi risultano inutili. (4-00484)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto di seguito.*

In data 8 luglio 1996 la Commissione per Roma Capitale di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 396/90 « Interventi per Roma, Capitale della Repubblica » ha definito — ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 3 luglio 1996, n. 349, « Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000 » — il Piano degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della Regione Lazio direttamente interessate al Giubileo.

In attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 349/1996 il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e ad intervenuta conclusione dell'iter amministrativo, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Con riferimento alla richiesta dell'interrogante volta a sapere quale sia lo stato della programmazione dei singoli progetti, in particolare lo scadenziario delle fasi di progettazione, realizzazione e consegna delle opere, si fa presente che il piano indica, tra l'altro, per ciascun intervento i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti nonché i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

Gli interventi ricompresi nel piano presentano, secondo le informazioni fornite dai soggetti proponenti, differenti gradi di definizione.

Lo sviluppo ed il completamento delle diverse fasi di approntamento dei progetti, di pubblicazione delle gare di appalto e di completamento dei lavori per i diversi interventi, sono in stretta connessione con il diverso stato di avanzamento progettuale dei singoli interventi.

I soggetti proponenti hanno indicato, per ciascun intervento — così come disposto dal comma 3, lettere c) e d), dell'art. 1 del decreto-legge n. 349/96 — i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti ed i

tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese funzionali, che rientrano nelle scadenze temporali utili in relazione alle celebrazioni giubilari.

Per quanto attiene, infine, alla richiesta del parlamentare interrogante intesa a sapere se non sia il caso di stralciare fin d'ora dal programma quei progetti la cui ultimazione sia prevista oltre il 1999, si fa presente che non risulta acquisito alla documentazione dell'Ufficio alcun progetto che preveda il termine dei lavori oltre il 1999.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

PERETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

la gestione della normativa urbanistica rappresenta una delle funzioni più importanti dell'amministrazione comunale;

il sindaco, prima di concedere l'autorizzazione per gli interventi edilizi, deve fare riferimento al parere, obbligatorio ma non vincolante, della commissione edilizia comunale;

le sedute della commissione edilizia comunale diventano quindi il luogo dove vengono discussi i progetti e dove si forma il parere dell'amministrazione comunale sugli stessi;

non può quindi sfuggire l'importanza a che l'attività della commissione edilizia assuma tutti i crismi di trasparenza, tenuto conto dell'importanza delle decisioni che vengono prese;

è materia di discussione e di varia interpretazione la fonte giuridica secondo la quale stabilire se le adunanze della commissione edilizia comunale debbano avvenire o meno in seduta segreta —:

se non convenga chiarire questo importante quesito e conseguentemente darne ampia comunicazione alle amministrazioni comunali. (4-03349)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, sono state richieste notizie alla Direzione Generale del Coordinamento Territoriale con nota dell'1.10.96.*

La predetta Direzione Generale con lettera n. 3774 del 14 ottobre u.s. a disposizione della S.V. On.le, precisa che l'articolo 33 della legge Urbanistica 17.08.42 n. 1150 attribuisce all'autonomia comunale il funzionamento della propria Commissione Edilizia attraverso il regolamento edilizio.

Detta Commissione svolge una attività di carattere tecnico, finalizzato alla emissione di un parere in relazione al quale il Sindaco adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze di commissione edilizia.

Pertanto, la eventuale « adunanza in seduta segreta » può essere considerata legittima in relazione al carattere dell'esame da effettuare.

Comunque il cittadino, ai sensi dell'articolo 31 della Legge n. 1150/42, è agevolato nella possibilità di ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia, sia per la facoltà di prendere visione del parere rilasciato dalla Commissione Edilizia e sia dal fatto che il provvedimento deve essere motivato anche in relazione al suddetto parere.

Il Ministro dei lavori pubblici e
incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

PEZZOLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione. — Per sapere — premesso che:*

in data 12 ottobre 1994, mediante licitazione privata, il ministero dei lavori pubblici affidava l'appalto dei lavori urgenti in escavo per la manutenzione dei fondali del canale Malamocco-Marghera, nel porto di Venezia, alla ditta « Costruzioni generali Boscolo e Tiozzo spa », di Chioggia (VE), per il ragguardevole importo di lire 8.850.000.000;

la società cooperativa S. Martino, esclusa dalla licitazione privata per l'appalto, ricorrendo al Tar del Lazio e quindi

al Consiglio di Stato, ha ottenuto nel mese di dicembre 1996 la sospensione dell'appalto —:

se risulti vero che la società cooperativa S. Martino aveva presentato alla gara d'appalto l'offerta più bassa con i mezzi migliori;

se non ritenga di dover disporre l'annullamento del verbale di gara del 12 ottobre 1994 e la riconvocazione della gara, in quanto solo ciò permetterebbe l'esecuzione dei lavori. (4-03402)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, sono state richieste informazioni all'ufficio del Genio Civile OO.MM. di Venezia con nota del 9.10.96.*

Il predetto Ufficio con lettera n. 6578 del 24.10.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, ha precisato quanto segue:

la Ditta Costruzioni Generali Boscolo e Tiozzo S.p.a. di Chioggia era rimasta aggiudicataria della gara ma non ancora affidataria dell'appalto per l'importo di L. 5.059.000.000;

la Cooperativa S. Martino, aveva presentato effettivamente alla gara d'appalto l'offerta più bassa, ma con mezzi sui quali non è stato espresso alcun parere tecnico in grado di definirli migliori di altri;

la gara di cui trattasi è stata annullata con decreto ministeriale 6.9.96 n. 666 e quanto prima si provvederà alla riconvocazione della gara.

Il Ministro dei lavori pubblici e
incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

PISTELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere:*

quali siano le ragioni che hanno indotto a costituire la conferenza Stato-città ed autonomie locali con la presenza dei presidenti ed altri rappresentanti dell'Ance e dell'Upi, emargiando l'Uncem che, come ha dimostrato l'esito del suo recente congresso nazionale, è rappresentante quali-

ficata ed autorevole dei comuni e degli altri enti locali della montagna italiana, territorio che riguarda oltre la metà del Paese con più di dieci milioni di abitanti;

per quali ragioni il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo non faccia riferimento ai « comuni », bensì alle « città », entità non citata dalla Costituzione;

per quali motivi nella conferenza siano presenti cinque rappresentanti delle « città individuate dall'articolo 17 della legge 142 del 1990 » e nessuno delle comunità montane di cui agli articoli 28 e 29 della medesima legge;

se non ritenga, quindi, con urgenza pervenire ad utili modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che tengano conto delle predette osservazioni e, soprattutto, degli enti locali montani, tramite la loro associazione nazionale, anche in considerazione della rilevanza che la gestione della montagna assume sempre più nel Paese e della necessità di dare attuazione concreta alle politiche indicate dalla legge n. 97 del 1994. (4-01821)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che le comunità montane, pur senza sottovalutarne il ruolo e l'importanza, non possono essere messe sullo stesso piano dei comuni e delle province. Esse, infatti, non hanno rilevanza costituzionale e, prese nel loro insieme, non rappresentano la totalità della popolazione, in quanto non sono costituite nella totalità del territorio. Peraltro, anche considerate singolarmente, hanno un minor grado di rappresentatività, in quanto i loro organi non derivano la loro investitura da una elezione popolare diretta, ma sono designati dagli organi dei comuni partecipanti. Solo i comuni e le province, infine, sono indicati dalla Legge n. 142/90 come enti titolari, oltre che di specifiche competenze amministrative proprie, anche della rappresentanza della generalità degli interessi delle rispettive popolazioni.

Tutto ciò appare sufficiente a giustificare la configurazione scelta per la Conferenza

Stato-Città ed autonomie locali; pur tuttavia non è escluso che il ruolo delle comunità montane possa trovare adeguata valorizzazione in altre sedi e in altre occasioni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Micheli.

PISTONE, PISAPIA, SINISCALCHI, SPINI e MANISCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere —* premesso che:

Milena Ladu, nata a Olbia il 24 giugno 1972, è indagata in un procedimento penale innanzi alla procura della Repubblica di Sassari ed è attualmente detenuta presso la casa circondariale di Rebibbia a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Sassari in data 4 gennaio 1995;

a quanto riferito agli interroganti, la Ladu si trova sottoposta, da oltre otto mesi, a un totale regime di isolamento;

a quanto risulta, inoltre: la Ladu è controllata 24 ore su 24; non può vedere né parlare con persone diverse dai magistrati e dal difensore;

non ha permessi di colloquio né di alcun altro tipo di contatto, neppure con i familiari; non le è consentito l'uso del televisore né la lettura dei quotidiani;

le numerose richieste rivolte dal difensore al PM di Sassari, con le quali si chiedevano spiegazioni rispetto a tale trattamento, non hanno avuto risposta alcuna; la Ladu non può ricevere né inviare nessun tipo di corrispondenza e pare siano state sequestrate anche lettere inviate al difensore; a quanto riferito, tale stato di isolamento è stato disposto dal pubblico ministero di Sassari;

gli interroganti ritengono che tale trattamento potrebbe essere in contrasto con i principi generali dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare, con l'articolo 1, che prevede che il trattamento dei detenuti deve essere conforme a umanità e assicurare il rispetto della dignità della persona;

qualora le disposizioni impartite dal pubblico ministero alla direzione del carcere facessero riferimento all'articolo 33 dell'ordinamento penitenziario esse potrebbero essere altresì, in contrasto anche con l'attuale normativa sulla custodia cautelare —:

sulla base di quali norme sia stato ordinato tale trattamento;

se, più in generale, non ritenga che il terzo comma dell'articolo 33 dell'ordinamento penitenziario debba ritenersi tacitamente abrogato dalle leggi successive, che hanno modificato l'ordinamento penitenziario e dalle vigenti norme processuali in tema di custodia cautelare;

se, nell'ambito delle sue prerogative, non ritenga necessario e urgente intervenire al fine di chiarire, rispetto al terzo comma dell'articolo 33 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale soggetto processuale — dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 — debba intendersi per «autorità giudiziaria che può disporre l'isolamento, dal momento che l'attuale norma — così come formulata — si appalesa in aperto contrasto con i principi costituzionali e con le norme sulla custodia cautelare. (4-00340)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.*

In relazione alle indagini svolte a seguito dell'omicidio, avvenuto in agro di Ozieri il 16 agosto 1995, dei Carabinieri Ciriaco Carru e Walter Frau, intervenuti durante un tentativo di rapina ai danni di un furgone portavalori, episodio nel quale avevano perso la vita anche due dei rapinatori di cui uno ucciso dai complici ed un altro verosimilmente suicida, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, in persona del Sostituto Procuratore dott. Gaetano Alfredo Cau emetteva ordine di fermo eseguito in data 15.9.1995, a carico di Milena Ladu.

Il G.I.P. del Tribunale di Tempio Pausania, su richiesta del P.M., disponeva in data 17.9.1995 la misura cautelare della custodia in carcere della Ladu indagata,

unitamente ad altre persone, per i reati di concorso in omicidio plurimo, porto e detenzione di armi, ricettazione in armi da guerra ed altro, e dichiarava la propria incompetenza per territorio, rimettendo gli atti all'Autorità Giudiziaria di Sassari.

Lo stesso giorno, il Dott. Cau, nel rilevare l'inidoneità dell'istituto di Tempio Pausania a garantire l'isolamento giudiziario della detenuta Ladu e dei coimputati, chiedeva al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di provvedere a disporre l'immediato trasferimento in un idoneo istituto penitenziario fuori dalla Sardegna con obbligo di mantenere l'assoluto isolamento.

Nel contempo la predetta Autorità giudiziaria rendeva noto che era in procinto di chiedere l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 41 bis comma 2°, dell'Ordinamento penitenziario nei confronti di tutti gli indagati.

Il trasferimento della Ladu dalla Casa Circondariale di Tempio Pausania a quella di Roma Rebibbia femminile è stato pertanto disposto in data 20.9.1995 con le modalità stabilite dall'Autorità giudiziaria.

Il 25.9.1995 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha provveduto a richiedere al dr. Cau fino a quando dovesse ritenersi in vigore l'isolamento nei confronti, tra gli altri, anche della detenuta in questione, atteso quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 22, 5° comma decreto del Presidente della Repubblica 29.4.1976, n. 431 sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18.5.1989, n. 248).

Il Dipartimento ha riferito che nessun riscontro è pervenuto a tale richiesta e che solo in data 29.5.1996 il Sostituto Procuratore dr. Cau ha revocato, nei confronti della Ladu, l'isolamento giudiziario mantenendo tuttavia il controllo sulla corrispondenza. La detenuta è stata pertanto allocata nella sezione femminile di Rebibbia, in cella singola e con la possibilità di fruire dei passeggi e della socialità ed è stata altresì autorizzata a leggere i giornali, a vedere la televisione nonché ad effettuare regolari colloqui con i familiari. Avuta notizia dalla stampa di tali fatti, è stata disposta indagine ispettiva finalizzata ad accertare le ragioni

che avevano determinato l'applicazione e il mantenimento per oltre otto mesi dello stato di isolamento giudiziario in carcere della Ladu, nonché delle forme e modalità con le quali era stato disposta, prorogata e successivamente revocata la detta misura.

Gli accertamenti ispettivi hanno fatto emergere alcuni comportamenti mantenuti dal Sostituto Procuratore dr. Gaetano Cau che sono apparsi censurabili sotto il profilo disciplinare. In particolare per la violazione dell'obbligo di specificazione di modalità, limiti e durata dell'isolamento della detenuta in relazione al disposto dell'Ordinamento penitenziario; per l'omissione di risposte alle richieste di precisazioni sulla durata della misura dell'isolamento rivoltegli dalla Amministrazione penitenziaria e per avere omesso di provvedere su istanze della detenuta concernenti il proprio stato di isolamento.

Poiché tali condotte possono configurare violazione dei doveri di diligenza e di osservanza di specifiche regole ordinamentali il Ministro ha ritenuto di promuovere l'azione disciplinare nei confronti del detto Magistrato con richiesta al Procuratore Generale della Corte di Cassazione di attivare la relativa procedura, in data 13 settembre 1996.

Per quanto attiene all'autorità competente a disporre l'isolamento, pare che possa essere individuata nel giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'articolo 33 dell'ordinamento penitenziario, dell'articolo 22 del relativo regolamento di esecuzione e degli artt. 208 e seguenti delle norme di coordinamento del c.p.p.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

PITTELLA, BOCCIA, MOLINARI e SICA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

L'Anno Santo del 2000 sarà l'occasione non solo di un grande rinnovamento ideale e spirituale, ma anche di un incontro di popoli e di culture quale mai nella storia si è verificato;

verso il centro della cristianità si dirigeranno in totale non meno di 40-50 milioni di persone e molto verosimilmente milioni di pellegrini intenderanno cogliere l'occasione del viaggio a Roma per una visita ai luoghi della fede ed alle città d'arte italiane;

facendo centro in Roma, sono ipotizzabili almeno due itinerari di grande interesse: quello della « romea », la strada dei pellegrini che collegava il Nord Europa con il centro della cristianità (passando per Verona, Bologna, Firenze ed Orvieto); e quello della antica via Appia, ponte tra Occidente ed Oriente, che attraversa la Campania, la Basilicata e la Puglia;

la Basilicata, disponendo di uno straordinario patrimonio storico-religioso e naturalistico (sono più di 60 i santuari immersi nei boschi o visibili sulle alture, che sono meta incessante di pellegrinaggi e centro di riti e feste popolari, dalla Madonna di Viggiano al monte Carmine di Piano, a San Biagio di Maratea, a San Rocco di Tolve alla festa dei Turchi di Potenza, alla « Bruna » di Matera, al « maggio » di Accettura, eccetera, e sono innumerevoli gli itinerari storico-culturali, come i castelli federiciani, la città di Orazio, il museo archeologico del Pollino, il castello di Ruggero di Lauria, gli scavi di Grumentum, eccetera), può legittimamente candidarsi ad ospitare parte dei pellegrini che accorreranno a Roma;

la regione Basilicata ha predisposto un pacchetto di proposte meritevole della considerazione del Governo —:

se il Ministro dei lavori pubblici e gli altri Ministri competenti per l'evento del Giubileo intendano prevedere, nel programma in via di predisposizione, specifici interventi a sostegno dell'offerta turistico-culturale-religiosa della Basilicata.

(4-02344)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto di seguito.

Per quanto attiene all'individuazione di altri comuni al di fuori della Regione Lazio l'articolo 1 comma 11 del decreto legge 23

ottobre 1996 n. 551 stabilisce che con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità connesse alla celebrazione dell'Anno Santo di cui al comma I dell'articolo 1 del decreto legge medesimo.

Si fa inoltre presente che il Governo ha presentato, in sede di collegato alla finanziaria '96, una serie di emendamenti per disciplinare la procedura di attuazione degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo per il fuori Lazio.

Come riferito da questo Ministro alla Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici nella seduta del 10 ottobre 1996 nel disegno di legge finanziaria sono ora previste delle somme per rate di ammortamento mutui a decorrere dal 1998, il che non significa — ove il Parlamento lo ritenga — che gli impegni non possano essere assunti già a partire dal prossimo anno.

Per quanto di attinente alle procedure questo Ministro, come riferito nella citata Commissione, ha ipotizzato di attribuire al Ministro dei Beni Culturali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, l'approvazione del piano degli interventi.

Per quanto di attinente alle istanze del Parlamentare interrogante questo Ministro assicura, per quanto di propria competenza, che saranno tenute nella massima considerazione le importanti testimonianze del cristianesimo in Basilicata anche ai fini di apportare i doverosi istituzionali stimoli all'occupazione giovanile della Regione.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

PITTELLA e MOLINARI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

nel 1986 l'Anas ha indetto l'appalto concesso per la realizzazione della strada statale n. 92, Fondovalle del Sauro, tronco Corleto Perticara — strada provinciale Camastra, primo lotto, dell'estensione di chilometri 12,355;

l'appalto è stato aggiudicato al raggruppamento formato da Furlanis costruzioni generali Spa, (ing. Lino e Iti Del Favero Spa Seco Spa, Antonio e Raffaele Giuzio smc), per un importo di 34 miliardi di lire;

nel 1992 i lavori sono stati sospesi; vi è stata quindi la rescissione del contratto e la nomina di un collegio arbitrale, a causa dei problemi avuti dall'impresa Furlanis;

i lavori del collegio arbitrale non sono ancora conclusi;

l'importante arteria viaria, che potrebbe liberare dall'isolamento le comunità del Sauro e della Camastra, è dunque incompleta;

il danno economico locale, alle possibilità di sviluppo, ed all'occupazione nel settore edile e nell'indotto è notevolissimo —:

quali iniziative abbia assunto il Ministro dei lavori pubblici o intenda assumere per accelerare la conclusione dei lavori del collegio arbitrale, ponendo fine all'incresciosa vicenda della « Saurina ».

(4-03345)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto di seguito.

Con nota del 25 ottobre 1996 l'ANAS, richiesta da questo Ministero, informa di quanto di seguito.

Per i lavori di costruzione del I lotto della strada di fondo Valle Sauro, fu indetto un appalto-concorso vinto dal raggruppamento di Imprese Furlanis, del Favero e Giuzio.

Dopo l'inizio dei lavori, da parte degli Enti locali, fu richiesta una variante in corso d'opera che l'ANAS ritenne meritevole di accoglimento.

Ne conseguì contenzioso con il predetto raggruppamento che dette luogo a rescissione di contratto e ricorso in arbitrato per i danni derivati.

Il Collegio arbitrale ha emesso lodo in data 22.3.96 con il quale l'ANAS è stata

dichiarata soccombente per l'importo di L. 5.941.986.285 oltre agli interessi legali e L. 686.666.667 per spese di giudizio.

Con provvedimento del 29.7.96 l'Amministratore dell'Ente ha corrisposto, pertanto, la complessiva somma di L. 7.065.250.000 al raggruppamento suddetto.

La motivazione che ha prevalentemente determinato il suddetto lodo, riferisce l'ANAS, è quella relativa alla sorpresa geologica in quanto il tracciato si svolge in terreni soggetti a frane che non erano state messe in preventivo.

L'ANAS ritiene pertanto, che il progetto presentato e dichiarato vincitore nell'appalto-concorso debba essere completamente rielaborato tenendo conto delle opere già realizzate.

Dalla nota dell'ANAS non risulta che si sia dato corso alla predetta progettazione.

Questo Ministro, in considerazione della rilevanza del fatto evidenziato dal Parlamento interrogante, dell'ingente somma corrisposta dall'ANAS a seguito del lodo arbitrare, della soccombenza della stessa, ha disposto accertamento al fine di evidenziare eventuali responsabilità e comunque di determinare modi e tempi per la possibile ripresa della progettazione e delle opere interrotte.

Il Ministro dei lavori pubblici è incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

POZZA TASCA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la legge 31 gennaio 1994, n. 97, è orientata allo scopo di realizzare una più moderna fase di sviluppo globale, organico, integrato e plurisettoriale per le zone montane;

in base all'articolo 28 della legge n. 142 del 1990, la comunità montana è stata qualificata ente locale ad autonomia statutaria, ed ha costituito un punto essenziale di riferimento in montagna per i comuni di minore dimensione demografica, sia in ordine all'esercizio di funzioni

dei medesimi in forma associata che alla concreta gestione dei servizi da svolgersi a livello comprensoriale;

l'Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani), sin dalla sua costituzione, nel 1952, si è impegnata essenzialmente al fine di salvaguardare la valorizzazione e la promozione dello sviluppo sociale, civile ed economico delle popolazioni e dei territori montani, maggiormente penalizzati dalla prevalente localizzazione delle risorse e dei processi produttivi del paese;

l'Uncem, nonostante i numerosi incontri con rappresentanti del Governo che avevano manifestato attenzione per l'esigenza di adeguata tutela dei piccoli comuni e delle comunità montane, non è stata inserita all'interno della conferenza Stato-città ed autonomie locali —:

se non intenda assumere iniziative per integrare la composizione della conferenza Stato-città ed autonomie locali con una rappresentanza di questa unione, per garantire pari diritto e pari dignità anche a quelle realtà sociali del Paese, storicamente meno favorite, quali sono quelle della montagna. (4-02282)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che le comunità montane, pur senza sottovalutarne il ruolo e l'importanza, non possono essere messe sullo stesso piano dei comuni e delle province. Esse, infatti, non hanno rilevanza costituzionale e, prese nel loro insieme, non rappresentano la totalità della popolazione, in quanto non sono costituite nella totalità del territorio. Peraltro, anche considerate singolarmente, hanno un minor grado di rappresentatività, in quanto i loro organi non derivano la loro investitura da una elezione popolare diretta, ma sono designati dagli organi dei comuni partecipanti. Solo i comuni e le province, infine, sono indicati dalla Legge n. 142/90 come enti titolari, oltre che di specifiche competenze amministrative proprie, anche della rappresentanza della generalità degli interessi delle rispettive popolazioni.

Tutto ciò appare sufficiente a giustificare la configurazione scelta per la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; pur tuttavia non è escluso che il ruolo delle comunità montane possa trovare adeguata valorizzazione in altre sedi e in altre occasioni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Micheli.

RANIERI e CENNAMO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

lo Iacp di Napoli approvò nel 1978 il progetto per i lavori di costruzione di duecento alloggi ed ulteriori ventidue alloggi in Napoli-Secondigliano (comp. G/167), finanziati con la legge 22 ottobre 1971, n. 865 (articoli 67 e 68);

con licitazione privata, nell'aprile 1978 l'impresa Pica si aggiudicò l'appalto dei lavori per un importo di lire 3.099.485.450, al netto del rimborso dell'8,79 per cento;

nel dicembre 1980, causa gravi ritardi e inadempienze dell'impresa Pica, lo Iacp di Napoli procedeva alla rescissione del contratto;

la contabilità finale dei lavori eseguiti dall'impresa Pica nel maggio del 1981 ammontava a lire 495.781.125;

lo Iacp di Napoli nell'aprile del 1984 approvava la perizia di completamento dei lavori senza necessità di aggiornamento sismico, per l'importo dell'intervento aggiornato di lire 14.561.180.792;

lo Iacp di Napoli approvava nell'agosto del 1987 il progetto di riappalto dei lavori, prevedendo, questa volta, la necessità di adeguare sismicamente le strutture mediante il reimpiego di quelle esistenti e per un importo del finanziamento di lire 17.693.300.000;

nel marzo del 1988, a seguito di licitazione privata, i lavori principali furono aggiudicati con il ribasso del 4,85 per cento all'impresa Ati Silvestro; venne stipulato il

contratto nel giugno del 1989 per l'importo di lire 11.095.406.295 ed i relativi lavori furono consegnati nel febbraio del 1990;

nel giugno del 1991, lo Iacp di Napoli approvava la perizia suppletiva di variante per maggiori lavori nelle fondazioni, con un ulteriore finanziamento di lire 1.289.895.187;

pertanto l'importo finanziato a fine 1994 per l'intervento « comp. G/167 » di Secondigliano ammontava a lire 18.983.189.387;

i lavori dovevano completarsi entro dicembre del 1994 a seguito di sospensioni e proroghe regolarmente concesse all'impresa dall'Iacp di Napoli;

causa contenzioso tra Iacp di Napoli e l'impresa, i lavori furono sospesi nell'aprile del 1995, e solo nell'aprile del 1996 sono stati ripresi dall'impresa principale;

i 220 alloggi in Napoli-Secondigliano « comp. G/167 » sono in una fase di completamento (circa 70 per cento del totale) e sono destinati all'assegnazione di quei cittadini vincitori del bando alloggio del comune di Napoli emanato a dicembre 1995;

l'amministrazione comunale di Napoli in più occasioni ha sollecitato la consegna degli alloggi allo Iacp di Napoli per soddisfare l'emergenza abitativa della città;

c'è il rischio di una ulteriore sospensione dei lavori per mancanza di fondi, in quanto per il completamento degli alloggi occorrono finanziamenti integrativi della regione Campania pari a lire 2.700.000.000;

il servizio nazionale, settore edilizia abitativa pubblica, sebbene nell'ottobre del 1995 pronunciava allo Iacp di Napoli la erogazione del necessario finanziamento, allo stato non è stata attivata nessuna procedura amministrativa;

tali finanziamenti, se non erogati, renderebbero lo Iacp di Napoli inadempiente nei confronti dell'impresa;

su sollecitazione dei cittadini sono state presentate interrogazioni alla regione Campania e al comune di Napoli da parte dei consiglieri regionali e comunali, al fine di poter intervenire per completare in tempi brevi i lavori previsti per Napoli-Secondigliano « comp. G/167 » —:

se il Ministro interrogato intenda sollecitare tutti gli enti interessati, regione Campania, comune di Napoli e IACP di Napoli, al fine di procedere tempestivamente al completamento dei lavori e alla relativa consegna degli alloggi agli aventi diritto, ai sensi del bando alloggio del 1995;

se intenda intervenire per evitare un ulteriore aggravio di spesa per l'erario, in considerazione del mancato finanziamento integrativo della regione Campania ed il rischio consequenziale di una ulteriore sospensione dei lavori da parte della impresa;

se si possa verificare se sia stato trasparente l'iter amministrativo e contabile previsto per la realizzazione dei 220 alloggi in Napoli-Secondigliano « comp. G/167 », finanziati ai sensi della legge 865 del 1971, articoli 67-68, anche in considerazione del relativo impegno di spesa, da 5 miliardi di lire nel 1978, a 19 miliardi di lire nel 1994. (4-02252)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, il Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale CER con nota n. 3414 del 4 ottobre 1996, a disposizione degli onorevoli interroganti, ha comunicato i lavori relativi alla costruzione di duecento alloggi in Napoli-Secondigliano hanno subito nel corso degli anni una lievitazione nei costi.*

L'importo complessivo dell'intervento risulta oggi di lire 18.983.195.387, di cui lire 18.034.035.618 già a disposizione dello IACP di Napoli mentre il restante 5 per cento potrà essere accreditato solo a fine lavori.

Il CER ha disposto il sopraccitato accreditamento in successivi momenti.

Tutta l'attività di scelta del contraente, le problematiche attinenti alla mancata esecuzione dei lavori da parte dell'aggiudica-

tario del primo appalto, il successivo riappalto dei lavori nonché l'attività di controllo in merito al contenimento dei costi ricade essenzialmente sullo IACP competente e sulla rispettiva Regione.

Per quanto concerne la richiesta di un finanziamento integrativo dell'intervento, il CER ha fatto presente che la Regione Campania dispone ancora attualmente di un residuo di lire 287.040.644, somma che può essere messa a disposizione previo parere favorevole della Regione stessa.

Considerato comunque le problematiche sollevate dalle SS.VV. On.li con separata nota si sono sollecitati tutti gli Enti interessati a rimuovere gli ostacoli che hanno impedito il completamento dei lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

SCALIA, GALLETTI e TURRONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere, premesso che:

alla centrale nucleare di Caorso si trovano 632 barre di combustibile irraggiato nelle piscine di raffreddamento, oltre 560 barre nel reattore e 56 immagazzinate come combustibile nucleare « fresco », oltre ad altre scorie di vario tipo;

a quanto sembra l'ENEL ha deciso di inviare le barre irraggiate all'impianto britannico di Sellafield per essere sottoposte a riprocessamento;

lo scorso anno l'associazione Greenpeace, con una clamorosa azione di protesta, ha bloccato l'invio dello speciale contenitore da Sellafield in Germania per una operazione analoga a quella, in fase di avvio a Caorso e, dopo il processo celebrato all'inizio di quest'anno, i suoi militanti sono stati assolti con formula piena in quanto si è dimostrato come il trasporto avveniva in assenza delle garanzie di sicurezza;

tale riprocessamento consiste nella separazione delle varie componenti delle

barre che — mediamente — contengono per il 96 per cento (in volume) isotopo dell'uranio, plutonio (1 per cento) e le scorie vere e proprie (3 per cento). Queste contengono il 99 per cento della radioattività;

tale processo implica emissioni di radioattività in aria e in acqua;

tale operazione implica una moltiplicazione del volume delle scorie di risulta fino a quasi 200 volte il volume originario;

tale operazione implica il trasporto in andata delle barre irraggiate e al ritorno dei volumi di scorie di risulta verso il sito o i siti di stoccaggio, con i rischi associati a tale trasporto;

la finalità primaria del riprocessamento è il recupero del plutonio e della frazione di uranio 235 non ancora combusta (19 per cento in volume);

in alternativa a questo riprocessamento si possono stoccare le barre a secco, riducendo i volumi di scorie da gestire riducendo drasticamente le immissioni di radioattività e i rischi associati al trasporto su lunghe distanze;

lo stoccaggio a secco è una opzione già praticata altrove (Francia e Germania);

lo stoccaggio a secco è certo una opzione « temporanea », come del resto lo è anche il riprocessamento —

su quali basi l'Enel non abbia optato per lo stoccaggio a secco;

quale sia l'accordo con l'ente nucleare britannico Enel che gestisce l'impianto di Sellafield, sia sul piano economico che su quello della gestione delle scorie di risulta, dell'uranio e del plutonio estratto;

quale sia la destinazione finale delle quantità di plutonio già separate dalle scorie nucleari italiane, comprese quelle che si intendono inviare a Sellafield da Caorso;

quale sia l'itinerario che le barre seguiranno nel loro eventuale viaggio in Gran Bretagna e quali siano le procedure di sicurezza seguite;

se il Ministro non ritenga opportuno fermare tale trasporto in modo che sia possibile condurre una valutazione complessiva della questione e in modo da consentire alle varie opzioni un più ampio e articolato confronto. (4-02007)

RISPOSTA. — Con riferimento al problema del trasferimento del combustibile esaurito contenente plutonio della centrale di Caorso, si fa presente che l'ENEL ha comunicato la propria decisione di sospendere la spedizione dei 17 elementi di combustibile irraggiato dalla Centrale nucleare di Caorso agli impianti di riprocessamento di Sellafield (CB), programmato per l'ultima decade di agosto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incarico per il turismo: Bersani.

ZACCHEO e VINCENZO BIANCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane, per i beni culturali e ambientali e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

per lo svolgimento del Giubileo del 2000, che porterà in Italia un notevole afflusso di turisti e pellegrini, coinvolgendo tutto il territorio laziale, il Governo ha stanziato, con decreto 24 aprile 1996, 3200 miliardi;

la provincia di Latina aveva presentato progetti per 127 miliardi e la giunta regionale aveva assicurato risorse per almeno 80 miliardi;

risulta che il finanziamento concesso alla stessa provincia sarebbe di 18 miliardi, con la totale esclusione di interventi ed opere di interesse pubblico nella città di Latina (seconda provincia del Lazio che conta 500 mila residenti), Aprilia (seconda città della provincia) e Cisterna;

sembra che, dopo la delibera della giunta sui progetti per il Giubileo, la com-

missione Regionale per Roma Capitale e il comitato per il Giubileo in sede congiunta abbiano selezionato i progetti presentati, concedendo notevoli finanziamenti ai governi locali guidati dal centrosinistra e penalizzando le altre Amministrazioni dell'area pontina —:

quali provvedimenti urgenti intendano prendere i Ministri interrogati per accertare quanto esposto e l'idoneità degli organi che gestiscono l'intera operazione per il Giubileo;

se non ritenga opportuno intervenire per una corretta ed equa ripartizione dei fondi messi a disposizione per tutto il territorio laziale. (4-01646)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto di seguito.

Gli Enti locali della Regione Lazio sono individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3 lett. a) del decreto legge 3 luglio 1996 n. 349, così come reiterato con decreto Legge 30 agosto 1996 n. 455, tra i soggetti che possono beneficiare dei finanziamenti per la realizzazione di interventi connessi alle celebrazioni giubilari.

L'articolo 2 comma 2 del sopracitato decreto legge prevede che il piano degli interventi connessi alle celebrazioni del grande Giubileo dell'anno 2000 sia definito dall'apposita Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990 n. 396.

Tale Commissione, sulla base delle proposte presentate anche dalla Regione Lazio che si è determinata in materia di Giubileo con deliberazione del Consiglio Regionale n. 205 del 5 luglio 1996, ha definito — ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legge 3 luglio 1996 n. 349 — il piano degli interventi per il Giubileo, provvedendo ad indicare per ciascun intervento ricompreso nel piano medesimo — così come stabilito dall'articolo 1 comma 3 lett. a) b) c) d) del decreto legge 3 luglio 1996 n. 349 — il soggetto beneficiario del finanziamento, le risorse finanziarie necessarie, i tempi per il perfezionamento degli adempimenti ammi-

nistrativi, i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

Successivamente alla definizione del piano, la Commissione per Roma Capitale può — ai sensi dell'articolo 1 comma 2 ultima parte del decreto-legge n. 551/1996 modificare ed integrare il piano stesso, anche sulla base delle relazioni trimestrali che i soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti a trasmettere alla Commissione stessa in ordine all'attività di monitoraggio sviluppata.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.

ZACCHERA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

più volte in passato il Ministro e l'ANAS sono stati sensibilizzati, anche dal sottoscritto, in merito al completamento di due opere pubbliche nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, e, specificatamente, lo svincolo autostradale di Baveno (A26) sul Lago Maggiore e il completamento della circonvallazione di Omegna;

lo svincolo di Baveno raccoglierebbe tutto il traffico turistico del lago Maggiore e verso la svizzera; l'inizio dei lavori stato più volte confermato e sempre rimandato e alcune opere preparatorie sono già state eseguite; la riapertura di un cantiere dopo la conclusione dei lavori autostradali comporta nuovi costi, mentre era molto più logico non interrompere gli stessi in « coda » all'apertura della A26 avvenuta lo scorso anno;

la ventennale attesa per il completamento della circonvallazione di Omegna si impone prima di tutto nella logica di evitare sperperi di fondi pubblici, lasciandoli inutilizzati (i lavori sono praticamente conclusi, mancano solo opere minori di sistemazione, protezione e segnaletica), e poi perché attualmente il 1° lotto, già da tempo utilizzato, si inserisce in maniera pericolosa sulla strada statale del lago d'Orta, con un innesto provvisorio che,

invece, sarà migliorato dal completamento dei lavori del 2° lotto e con la speranza che in tempi ragionevoli l'opera venga completata fino a Gravellona Toce e relativo collegamento con la A26 —:

quali tempi siano previsti per il completamento delle due opere pubbliche suddette e quali iniziative il ministero abbia attivato su ANAS e società Autostrade a questo proposito. (4-00135)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, questo Ufficio ha richiesto informazioni all'ANAS con lettera del 22.05.96 sollecitata con note del 19.06.96 e 3.10.96.*

L'ANAS con nota n. 1388-1536 del 24.10.96 integrativa delle note n. 185-191 del 23.7. e n. 1024 del 23.9.96 a disposizione del Parlamentare interrogante, ha fornito le seguenti precisazioni.

Non è stato possibile dare immediata esecuzione ai lavori relativi allo svincolo di Baveno da parte della Società concessionaria in quanto l'ANAS ha ritenuto che l'affidamento dei lavori « in proprio » fosse improponibile poiché in contrasto con il Decreto Legislativo 406/91 che si riteneva avesse abolito, fin dal momento della sua entrata in vigore, tale possibilità prevista dalla convenzione concessoria.

Mutato intanto il quadro normativo in materia di opere pubbliche, la Società Autostrade dopo aver provveduto all'adeguamento del progetto, ha manifestato l'intendimento di affidare i lavori in questione a Impresa « collegata » ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della Legge n. 109/94 come modificata dalla legge 216/95.

L'ANAS con provvedimento n. 247 del 27.05.1996, su espressa richiesta della Società Autostrade, in data 20.08.96 ha disposto l'affidamento dei lavori a impresa collegata (ITALSTRADE S.p.A.) nonché la pro-

roga del termine per i lavori relativi allo svincolo di Baveno (A 26) il cui progetto era stato approvato dall'ANAS fin dall'8.7.1994 con D.A. n. 910.

In particolare, circa lo svincolo di Baveno, viene precisato che l'opera è inserita nel tronco dell'Autostrada A/2C che va dalla SS. n. 32 a Gravellona-Toce (tratto Carpu gnino-Feriolo) e riguarda esclusivamente la realizzazione del collegamento tra lo svincolo di Baveno e la SS. 33 « del Sempione », i cui lavori dovranno essere conclusi entro il termine di 700 giorni dalla consegna.

In merito alla Circonvallazione di Ome gna l'ANAS comunica che i lavori di costruzione della variante risultano completati ormai da parecchio tempo. Tuttavia per l'apertura al traffico era indispensabile procedere all'installazione di protezioni marginali (guard rails e ringhiere) e dei giunti di dilatazione, opere per le quali sono subentrate difficoltà nell'appalto circa la interpretazione delle norme legislative (in funzione del rapporto tra l'entità delle forniture e quelle della mano d'opera).

Allo stato attuale, tali opere risultano appaltate; purtroppo la variante in occasione dei noti eventi alluvionali dell'8.7.96 ha riportato alcuni danni al Ponte sul Rio Inferno, e non essendo le opere collaudate, la procedura di ripristino risulta ancora più lunga del dovuto; tali lavori sono, peraltro, vincolati alla preventiva esecuzione da parte della Protezione Civile di interventi di sistemazione e ripristino del territorio.

Non appena tali interventi saranno ultimati si darà corso alla riparazione dei danni subiti dall'opera d'arte e nell'arco di quattro mesi circa, si potrà aprire la variante in questione.

Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.